

SALVATORE COSENTINO

## Rileggendo un atto pugliese del 1017

*Osservazioni sulla «terra militare» a Bisanzio\**

Quando l'imperatore Costantino VII Porfirogenito emanò la sua legge sui «beni militari», presumibilmente verso il 947 o 948, non pensava certo che essa sarebbe stata oggetto di discussione non solo ai suoi tempi, ma anche dieci secoli dopo la sua emanazione<sup>1</sup>. Come è noto, infatti, il provvedimento è stato la principale fonte attorno alla quale si è sviluppato un acceso dibattito nella bizantinistica, a partire dalla metà del Novecento, circa i modi con i quali lo stato romano-orientale organizzò il sistema di finanziamento dei suoi eserciti regionali tra il VII e il X secolo<sup>2</sup>. Questa discussione non è approdata, finora, ad un'interpretazione largamente condivisa dalla storiografia.

Allo stato attuale mi sembra si possano delineare tre linee interpretative nelle quali la maggior parte degli studiosi più o meno si riconosce. Una prima linea, che potremmo chiamare per semplicità, «ostrogorskyana», secondo la quale gli *stratiōtika ktēmata* della novella di Costantino VII consisterebbero in appezzamenti di terra assegnati dall'amministrazione in cambio di servizio militare, la cui apparizione daterebbe all'età eracliana o post-eracliana e sarebbe collegata alla nascita del sistema tematico (G. Ostrogorsky, H. Antoniadis-Bibicou, W. Treadgold, M. Hendy)<sup>3</sup>. Una seconda linea interpretativa, che potremmo definire «pertusiana» o «lemerliana», secondo la quale, invece, non solo i «beni militari» non avrebbero nessuna organica connessione con il costituirsi

\* La maggior parte di questo articolo è stata scritta nel dicembre 2008, mentre mi trovavo all'Université de Montpellier III in qualità di "professeur invité". Vorrei ringraziare i colleghi Gérard Dédéyan, Isabelle Augé, Thomas Granier per la loro cordiale ospitalità e per avere cercato di agevolare il mio lavoro offrendomi ogni ausilio possibile. Desidero esprimere un cordiale ringraziamento anche ad Anna Pontani e Renzo Tosi, della cui competenza filologica ho molto beneficiato nel discutere passaggi particolarmente oscuri del *De cerimoniis* e della novella sui beni militari di Costantino VII Porfirogenito; un sincero grazie va, inoltre, a Vera von Falkenhausen, che ha letto il manoscritto. Nessuno dei menzionati studiosi è naturalmente responsabile delle affermazioni o delle traduzioni contenute in questo articolo.

<sup>1</sup> Il testo della novella si legge in N. SVORONOS, *Les nouvelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes*. Introduction – édition – commentaires, édition posthume et index établis par P. Gounaridis. Athènes 1994, 104–117 (introduzione), 118–126 (testo) (= I. ZEPOS – P. ZEPOS, *Jus graecoromanum*, I. Athenai 1931, 222–226), citata d'ora in avanti Nov. 5 (dalla numerazione Svoronos). Traduzione inglese e introduzione alla novella da parte di E. McGEER, *The Land Legislation of the Macedonian Emperors (Medieval Sources in Translation 38)*. Toronto 2000, 68–76. Il provvedimento, scritto materialmente dal patrikios e quaestor Teodoro Dekapolites, ci è stato trasmesso senza data nella tradizione manoscritta; ma Svoronos (e con lui McGeer) argomenta convincentemente per una sua pubblicazione nel 947 o 948.

<sup>2</sup> Questo dibattito può essere ripercorso a partire dalle dense pagine di J. HALDON, *Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers: Current Problems and Interpretations*. *DOP* 47 (1993) 1–67 (ristampato in IDEM, *State, Army and Society in Byzantium: Approaches to Military, Social and Administrative History, 6th–12th Century*. Aldershot 1995, VII e in *Byzantine Warfare* ed. by J. HALDON. Aldershot 2007, 83–151), spec. 3–7. A tale contributo si può aggiungere la chiara messa a punto di R.-J. LILIE, *Araber und Themen. Zum Einfluss der arabischen Expansion auf die byzantinische Militärorganisation*, in: *The Byzantine and Early Islamic Near East, III. States, Resources and Armies*, ed. by A. CAMERON. Princeton 1995, 425–460, part. 441–445, 456–460; cfr. anche IDEM, *Einführung in die byzantinische Geschichte*. Stuttgart 2007, 190–196. Pur non occupandosi direttamente del tema che qui interessa, circa l'organizzazione tematica in Anatolia si deve tenere presente lo studio miscelaneo di B. BLYSSIDOU – E. KOUNTOURA-GALAKE – St. LAMPAKES – T. LOUNGES – A. SABBIDES, *Η Μικρά Ασία των Θεμάτων. Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος–11ος αι.)*. Athenai 1998, spec. 61–57 (il volume esclude i temi marittimi).

<sup>3</sup> Per la citazione degli autori che hanno preso parte al dibattito rimando a HALDON, *Military Service*; menzionerò qui solo quei contributi, concernenti il nostro tema, apparsi contemporaneamente o dopo il menzionato saggio di Haldon (1993).

dell'organizzazione tematica (A. Pertusi, P. Lemerle e molti altri studiosi tra i quali W. E. Kaegi e R.-J. Lilie), facendo la loro comparsa forse nell'VIII o nel IX secolo, ma non consisterebbero nemmeno in una concessione condizionata da parte dello stato quanto, piuttosto, in un onere pubblico che colpiva il possesso fondiario imponendo ai proprietari di prestare il servizio personalmente o per interposta persona ovvero (in taluni casi) di riscattarlo con una contribuzione (P. Lemerle, N. Oikonomides<sup>4</sup>). Infine vi è una terza linea, che potremmo definire «haldoniana» (J. Haldon, accolta da G. Dagron, M. Kaplan, E. McGeer, J.-C. Cheynet)<sup>5</sup>, secondo la quale gli stessi «beni militari» – possedimenti immobili, cioè, il cui godimento era subordinato all'espletamento dell'onere – sarebbero un'istituzione del X secolo, giacché prima di questa data il servizio militare sarebbe stato collegato non ad un tipo di terra particolare, ma a particolari famiglie «stratitiche» che lo avrebbero prestato ereditariamente<sup>6</sup>.

Il presente studio si propone di dare un contributo a questo dibattito, cercando di valorizzare la testimonianza dei documenti italo-bizantini (uno in particolare). Occorre precisare che, almeno dal 1959 studiosi come S. Borsari avevano posto all'attenzione della comunità scientifica diversi atti provenienti dall'Italia meridionale in cui è questione della *stratia* (στρατεία) o *servitium domnicum*<sup>7</sup>. Nonostante dunque si tratti di materiale già noto da tempo, ritengo che esso possa ancora offrire spunti interessanti per il nostro argomento, giacché presenta contenuti che sono stati solo parzialmente sottolineati. La mia attenzione, inoltre, non sarà rivolta al processo di trasformazione subito dai beni militari a partire dall'XI secolo, ma guarderà all'indietro, verso l'età macedone e protobizantina, in chiave più retrospettiva che prospettiva.

#### UN ATTO BARESE DEL 1017

Nel marzo del 1017, il *clericus, abbas et rector* della chiesa di S. Gregorio a Bari, Mele, figlio del prete Maio, compì un solenne atto di donazione di fronte a Iohannes *imperialis kritis Italiae* e

<sup>4</sup> Cfr. N. OIKONOMIDES, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe–XIe s.). Athènes 1996, 37–40; cfr. IDEM, The Role of the Byzantine State in the Economy, in: The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, ed. by A. LAIOU, III. Washington, D.C. 2002, 973–1058 (part. 982).

<sup>5</sup> Cfr. J. HALDON, Recruitment and Conscription in the Byzantine Army, c. 550–950. A Study on the Origins of the Stratiotika Ktemata (*Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte* 357). Wien 1979, part. 48, 51, 63 e HALDON, Military Service 20–29; M. KAPLAN, Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle. Propriété et exploitation du sol (*Byzantina Sorbonensia* 10). Paris 1992, 231–251 (spec. 231–232); G. DAGRON, Byzance et le modèle islamique au Xe siècle. À propos des Constitutions Tactiques de l'empereur Léon VI, in: Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes Rendus des Séances, Avril–Juin 1983. Paris 1983, 219–243, part. 233, n. 3 e IDEM – H. MIHAESCU, Le traité sur la guérilla (De velitatione) de l'empereur Nicéphore Phocas (963–969). Texte établi par G. DAGRON – H. MIHAESCU, traduction et commentaire par G. DAGRON, Appendice: Les Phocas par J.-C. CHEYNET. Paris 1986, 275–276, 280–281; J.-C. CHEYNET, L'armée et la marine, in: IDEM (éd.), Le monde byzantin, II. L'empire byzantin (641–1204). Paris 2006, 167–168.

<sup>6</sup> Inoltre, una visione particolare del problema è stata proposta da M. GREGORIOU-IOANNIDOU, Stratologia kai engeia stratiotike idioktesia sto Byzantio (*Hetaireia Byzantinon Spoudon* 4). Thessalonike 1989, la quale, presupponendo (come, d'altronde, aveva fatto già in precedenza Karayannopoulos) una sorta di continuità storica tra i limitanei tardoantichi e gli stratiōtai di età mediobizantina, vede negli stratiōtika ktēmata non beni il cui possesso comporti per il titolare l'assolvimento di una funzione militare, ma, al contrario, beni che, essendo di proprietà di soldati, acquisiscono uno statuto «militare».

<sup>7</sup> Cfr. S. BORSARI, Istituzioni feudali e parafeudali nella Puglia bizantina. *ASN* n.s. 38 (1959) 123–135 (part. 131–135). I documenti pugliesi concernenti la strateia erano già stati segnalati da A. CHECCHINI, I fondi militari romano-bizantini considerati con l'arimannia. *Archivio giuridico Filippo Serafini* 78 (1907), part. 449–451. Cfr. anche l'analisi di V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo. Roma 1978 (orig. tedesco Wiesbaden 1967) 131; J.-M. MARTIN, La Pouille du VIe au XIIe siècle (*Collection de l'École Française de Rome* 179). Rome 1993, 72–73. Nella «additional note to number VI, VII and VIII» aggiunta in HALDON, State, Army and Society e in IDEM, The organisation and support of an expeditionary force: manpower and logistic in the middle byzantine period, in: Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος–12ος αι.) / Byzantium at War (9th–12th c.), ed. K. TSIKNAKES. Athena 1997, 111–151 (part. 145, n. 126), l'autore fa riferimento ai documenti dell'Italia meridionale bizantina facendo propria, sostanzialmente, l'analisi di Martin.

ad altri nobili testimoni, agendo secondo la legge longobarda<sup>8</sup>. Come spesso accade in questo tipo di negozio egli illustrò le motivazioni che lo avevano spinto a prendere la sua decisione. Mele aveva ereditato il patrimonio di suo zio, Ursus, figlio di Aurius, che era morto senza eredi. Tale patrimonio era composto da beni che si trovavano sia all'interno della città di Bari (*id est case et curte et ecclesia in ac civitate Vari*), sia da beni che si trovavano nei dintorni di essa, in località Luciniano (*et aliquante rebus cum ecclesia in loco Luciniano*). L'eredità trasmessa a Mele dallo zio Ursus proveniva a quest'ultimo da due lasciti differenti: i beni baresi facevano parte del patrimonio familiare di Sifa, madre di Ursus; mentre quelli in località *Lucinianum* provenivano in parte da Sifa, in parte da Rogatus, padre di Ursus, e in parte dallo zio di quest'ultimo, il chierico Lupus. Una porzione dell'asse ereditario di Mele, quella materna, era gravata dalla *stratia domnica* (βασιλική στρατεία) che, vivente Ursus, era stata assolta da lui stesso, insieme ad un suo cugino di nome Simeon, il quale, anche lui, aveva ereditato da parte della madre, che era sorella della menzionata Sifa, beni gravati dall'onere militare. Alla morte di Ursus, Mele aveva stipulato un accordo con Simeon in base al quale egli cedeva a quest'ultimo la parte di patrimonio gravata dalla *στρατεία* – che Simeon si impegnava ad assolvere – mentre lo stesso Mele rimaneva in possesso dei beni trasmessigli da Ursus che non erano gravati dall'onere militare. Ma in seguito, essendo ormai anziano e impossibilitato a fare fruttare la quota di beni che si era riservata, e di pagarvi l'imposta fondiaria, Mele decide di donare anche questa parte a Simeon, che si accolla dunque tutti gli oneri, militari e fiscali, che gravavano il complesso patrimoniale in questione<sup>9</sup>.

Il documento illustrato presenta diversi aspetti interessanti per il tema delle «terre militari». Il termine *stratia* usato in esso, perfetto calco fonetico del greco medievale *στρατεία*, corrisponde al significato di «servizio militare», «onere militare» così come è attestato nella novella di Costantino VII Porfirogenito<sup>10</sup>. Tale termine, o un'espressione equivalente quale *servitium domnicum* o *militia*<sup>11</sup>, si trova in almeno cinque documenti provenienti dal catepanato d'Italia<sup>12</sup>. Diversi studiosi ritengono che essi dimostrino che, nella Puglia bizantina tra fine X e inizi XI secolo, il servizio militare fosse assolto in larga misura sotto forma di contribuzione monetaria<sup>13</sup>. Questa conclusione in alcuni casi, come il sigillion concesso al *kritēs Byzantios*, appare certamente condivisibile; in altri lascia l'om-

<sup>8</sup> L'atto, datato erroneamente al 1015, si legge nel Codice diplomatico barese, IV. Le pergamene di S. Nicola di Bari, periodo greco (939–1071), per F. NITTI DI VITO. Bari 1900, 26, n. 13. Esso, oltre che nei lavori della von Falkenhausen e di Martin (con correzione della data), citati a nota 7, è stato recentemente tradotto in francese dallo stesso J.-M. MARTIN, *Economie et société à Byzance (VIIIe–XIIIe siècle)*. Textes et documents, sous la direction de S. Métivier (*Byzantina Sorbonensia* 24). Paris 2007, 283–284.

<sup>9</sup> Per una più chiara ricostruzione del gruppo parentale in questione e della trasmissione dei loro beni cfr. infra, fig. 1.

<sup>10</sup> Cfr. Nov. 5, I 2, l. 20; I 5, ll. 45, 47; I 7, l. 62; I 9, l. 74; III 2, l. 140.

<sup>11</sup> *Servitium domnicum quod est militia*: Il chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano pubblicato ed annotato dal sac. D. MOREA, I. Montecassino 1892 (rist. anastatica Sala Bolognese 1976), n. 25 = G. CONIGLIO, *Le pergamene di Conversano, I (901–1265)* (*Codice Diplomatico Pugliese* XX). Bari 1975, n. 22.

<sup>12</sup> Oltre a quelli citati a nota 8 e 11, si tratta, in ordine cronologico: (1) del privilegio (sigillion) concesso nel 999 dal catepano d'Italia Gregorio Tarchaniota a Crisostomo, arcivescovo di Bari e di Trani, in cui sono accordate diverse esenzioni fiscali (angareia, mētaton, kastrotisia) per 36 preti della chiesa di Bari e per 60 preti della chiesa di Trani, ad eccezione della *strateia* (ἀνευ τῶν ἐχόντων στρατίας, ὀρίζωμεν γὰρ τοὺς τοιοῦτους ἔχοντας στρατίας ἵνα ἐκδουλεύσωσιν καθὼς ἀπὸ παλαιοῦ τύπων ἔχουσιν): cfr. G. B. BELTRAMI, *Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia meridionale nel Medio Evo*, Roma 1877, n. 9, pp. 11–13 (= A. PROLOGO, *Le carte che si conservano nello Archivio del Capitolo metropolitano della città di Trani*. Barletta 1877, n. 8, pp. 35–37); (2) di una donazione effettuata da parte delle sorelle Maria e Anna ex loco *Mapassano*, nei pressi di Terlizzi, a favore della chiesa dei SS. Cosma e Damiano nel maggio 1041, in cui le due donne si impegnano a difendere i beni donati «av [sc. ab] ipsa stratia vel suffragio domnico ... et da [sic] omni servitio domnico»: cfr. Codice diplomatico barese, III. Le pergamene della cattedrale di Terlizzi (971–1300) per F. CARABELLESE. Bari 1899, n. 5, pp. 10–12; (3) del privilegio (sigillion) concesso nel 1046 dal catepano Eustazio Palatino a favore del giudice Byzantios, nel quale a quest'ultimo vengono cedute tutte le imposte e i servizi che gli abitanti del villaggio di Phoulianon dovevano al fisco bizantino, compresa la *strateia* (synētheia, kapnikon, strateia, droungaraton, angareia): cfr. J. LEFORT – J.-M. MARTIN, *Le sigillion du catépan d'Italie Eustathe Palatinos pour le juge Byzantios* (décembre 1045). *Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge* 98 (1986) 525–542.

<sup>13</sup> V. *supra*, nota 7.

bra del dubbio. Nel documento più antico (ottobre 980), è questione di una disputa tra Castelchisi, figlio di Castilgrimi, nativo di Monopoli, e i fratelli Frumelchisi e Pando *clericus*, figli di Adelchisi, circa i beni del defunto *clericus* Iacobus, siti dentro e fuori il centro di Conversano<sup>14</sup>. Pur non essendo parenti del defunto, Frumelchisi e Pando ne rivendicavano l'eredità in quanto sostenevano di avere svolto per essi il *servitium domnicum quod est ipsa militia* che ne gravava una parte (*sors*); ma Castelchisi, evidentemente un congiunto di Iacobus, dopo essersi impegnato solennemente ad assolvere l'onere (*ut ego a parte mea, vel mei heredes parati fiamus [sic] ad faciendum de eadem militia, omni tempore qualem annum nobis ceciderit facere pro sortione prefati Iacovi clerici*), riesce ad aggiudicarsi la causa<sup>15</sup>. La formula usata da Castelchisi sembra sottintendere che l'onere implichi una *factio*, un «fare», piuttosto che una *datio*, un «dare»; inoltre, essa descrive con precisione la stagionalità con cui il titolare potrebbe essere chiamato ad adempierlo: *omni tempore qualem annum nobis ceciderit facere*. Se poi sia Iacobus nel 980, sia il menzionato chierico Mele dell'atto del 1017, affidano l'assolvimento della *stratia* a loro congiunti, è ragionevole pensare che essa comportasse un effettivo servizio, altrimenti non vi sarebbe stato alcun bisogno da parte dei due ecclesiastici di comportarsi in questo modo.

L'atto barese del 1017 contiene un passo su cui vale la pena soffermarsi. Infatti, quando Mele, non volendo accollarsi l'onere, decide di assegnare a Simeon (*dedi et tradidi ei*) i beni su cui esso gravava, esprime lo scopo che voleva ottenere attraverso la donazione nei termini seguenti:

*ut faceret exinde ipsa stratia domnica et me exinde defenderet et deliverare exinde ipsi decem et octo solidi de ipse case qui erant impignate et faceret finem cum ipsa uxore ipsius Ursi de ipsa quarta eius ut melius poteret et me exinde defenderet. Et adiunxit ipse Simeon michi q(ui) s(um) Mele clericus de causa sua propria solidi duodecim ut scriptum ipsius Simeoni continet quod exinde firmatum apud se retinet<sup>16</sup>;*

«affinché egli facesse d'ora in avanti la *stratia domnica* e mi tutelasse d'ora in avanti da ogni rivendicazione e pagasse d'ora in avanti quei 18 solidi concernenti quelle *case* che erano state sottoposte ad ipoteca e risolvesse la faccenda della *quarta* [= *morgengab*] della moglie di Ursus nel miglior modo possibile e mi tutelasse d'ora in avanti da ogni rivendicazione. E lo stesso Simeon mi diede 12 solidi di tasca sua, come attesta la scrittura che d'ora in avanti conserva presso di sé»<sup>17</sup>.

Se l'ho inteso correttamente, questo brano rivela che tra Mele e Simeon era stata effettuata una sorta di transazione. In essa il primo cedeva al secondo il godimento dei beni del fu Urso (provenienti dall'asse di Sifa), mentre Simeon, in cambio, si impegnava a assolvere la *stratia*, si accollava un debito di 18 solidi gravante su alcune *case* del patrimonio ricevuto e si impegnava a liquidare la quarta alla moglie di Ursus; lui stesso, a titolo di compensazione, dava a Mele 12 solidi. Ma se l'onere militare era puramente fiscale, perché Mele non è semplicemente subentrato ad Ursus, così come Iacobus nel 980 non era subentrato al precedente titolare? Occorre rammentare che né la novella di Costantino sugli *stratiōtika ktēmata* (ca. 947/948), né il sigillion rilasciato dal catepiano Gregorio Tarchaniota (999) escludono gli ecclesiastici dal novero di coloro che possono legalmente ricevere in eredità beni militari. Si può concludere, allora, che Pando e Mele non abbiano voluto accollarsi l'onere perché, quale che fosse la sua consueta modalità di esecuzione, sarebbe sempre

<sup>14</sup> V. *supra*, nota 11.

<sup>15</sup> Si noti che nell'analisi del documento Borsari, Istituzioni feudali (cit. a nota 7) 133, ritiene che sia Frumelchisi, sia Pando siano di condizione ecclesiastica, deducendo da ciò che il termine *stratia* non possa qui implicare un servizio personale giacché i due «proprio perché ecclesiastici non avrebbero mai potuto impugnare le armi». Ma in realtà l'atto riporta che il solo Pandus era *clericus*: *Frumelchisi et Pando clerico ambo germanii filii Adelchisi*.


<sup>16</sup> Codice diplomatico barese IV (cit. a nota 8) 26, ll. 18–20.

<sup>17</sup> Questa la traduzione di Martin: «... en sorte qu'il fasse pour ce biens la stratia impériale et m'en dispense, et qu'il en tire les dix-huits sous sur les maisons mises en gage, et s'entende au mieux avec l'épouse d'Ursus sur sa quarta et m'en dispense» (v. *supra*, nota 8).

potuto accadere che agli stratiōtai venisse richiesto di prendere effettivamente le armi. Certo, in una società come quella del catepanato d'Italia, in cui il possesso fondiario era molto frazionato, era forse più agevole fiscalizzare il servizio che farlo eseguire materialmente. Probabilmente le due modalità convivevano e, in ogni caso, non si contrapponevano, giacché la loro efficacia dipendeva dalle circostanze. D'altro canto, esempi di fiscalizzazione del servizio militare sono attestati già nella prima metà del X secolo: per esempio, in relazione al tema del Peloponneso, quando, sotto il regno di Romano Lacapeno, lo stratego Giovanni Proteuon lasciò agli abitanti del tema la scelta di partire per una spedizione nella Longobardia o fornire 1.000 cavalli con equipaggiamento<sup>18</sup>.

Ma l'importanza dell'atto del 1017 per lo studio dei «beni militari» non si limita alle particolarità finora evidenziate. A motivo del suo contenuto, infatti, esso consente di ripercorrere cronologicamente all'indietro la trasmissione dei beni gravati dalla *stratia* per almeno quattro generazioni (v. figura 1). La prima generazione – quella più prossima alla data in cui l'atto è stato rogato – è quella di Ursus e di Simeon; la seconda generazione è quella di Aurius e Andrea, rispettivamente marito di Sifa e marito della sorella di Sifa, che dobbiamo supporre avessero adempiuto l'onere al posto delle loro mogli; la terza generazione è quella di Rogatus, padre di Sifa e di sua sorella; e poiché l'atto indica chiaramente che i beni gravati da *strateia* non provenivano dal patrimonio di Rogatus, ma da quello della moglie (anonima), si può concludere che la loro esistenza risalisse almeno ad una quarta generazione: è infatti difficilmente ipotizzabile che essi siano stati iscritti nei registri militari a nome di una donna. Se ipotizziamo 20 anni come arco convenzionale di una generazione, ricaveremo che l'origine dei beni militari menzionati nel nostro atto risale sicuramente ad una data anteriore alla promulgazione della famosa novella di Costantino VII Porfirogenito.

Figura 1.



Considerato che questo ragionamento ci porta verso il 935, non credo sia affatto azzardato concludere che l'età in cui i beni di Sifa e di sua sorella furono gravati da onere militare possa risalire al momento della costituzione del tema di Longobardia, cioè poco dopo l'891.

## GLI STRATIŌTIKŌI KŌDIKES, I PROCEDIMENTI DI REGISTRAZIONE E I BENI MILITARI

Nella citata novella del 947/948 Costantino VII menziona in maniera esplicita l'esistenza di particolari registri militari (στρατιωτικοὶ κώδικες) nei quali i beni dei soldati erano iscritti<sup>19</sup>. Una copia di tali registri doveva essere custodita presso lo stratego del tema; un'altra, forse, presso lo

<sup>18</sup> Cfr. Constantine Porphyrogenitus, *De administrando imperio*, ed. G. MORAVCSIK, English Translation by R. J. JENKINS (*CFHB* I). Washington, D.C. 1967, cap. 52 (256) e le considerazioni di P. LEMERLE, *The Agrarian History of Byzantium from the Origins to the Twelfth Century*. Galway 1979, 131–132 (= versione inglese, aggiornata, con indici di IDEM, *Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problèmes*. *Revue Historique* 219 [1958] 33–74, 254–284; 220 [1958] 43–94); IDEM, *Recherches sur le régime agraire à Byzance: la terre militaire à l'époque des Commènes*. *Cahiers de Civilisation Médiévale* II 3 (1959) 265–281.

<sup>19</sup> «Εἰ δὲ ἐν περιουσίᾳ πολλῶν ἀκινήτων ὁ στρατιώτης καθεστήκει, ὥστε κατὰ πολὺ τὴν δικαίαν ὑπερβαίνειν ποσότητα, εἰ μὲν ἅπαντα ἐν τοῖς στρατιωτικοῖς κώδιξιν ἀπογράφονται ...»: Nov. 5 I, 4, ll. 33–35.

stratiōtikon logothesion a Costantinopoli, come – almeno per quest’ultima scrittura – pare alludere un passo del *De cerimoniis* dello stesso Costantino Porfirogenito<sup>20</sup>. Ma i due libri non avevano la medesima funzione: mentre nel primo potevano essere annotate temporanee esenzioni, remissioni o modifiche nella fornitura del servizio, nel secondo esistevano le trascrizioni delle assegnazioni originali con le quali la *στρατεία* era stata ripartita nei singoli temi. Come avveniva la registrazione e mediante quali criteri era effettuata? Per quanto riguarda il tema di Longobardia, il documento del 1017 che si è analizzato, sembra indicare che, al momento dell’impianto dell’amministrazione bizantina in Puglia, l’onere militare fosse ripartito sulla base dei beni immobili esistenti nel territorio riconquistato. Gli immobili scelti per fornire i mezzi economici al sostentamento del servizio dovevano essere iscritti, ovviamente, anche con l’indicazione del loro proprietario. Da questo momento essi divenivano, appunto, *stratiōtika ktēmata* (στρατιωτικὰ κτήματα); i proprietari potevano continuare a goderne l’uso e trasmetterli in eredità a patto che l’onere che li gravava venisse soddisfatto. Insomma, nel catepanato d’Italia, ci si ritrovava *stratiōtai* perché si possedeva un bene particolare, non il contrario.

Nel titolo I e II della novella sui «beni militari», l’imperatore Costantino VII offre un modello teorico del valore economico che tali beni avrebbero dovuto avere, di come essi avrebbero dovuto essere registrati e di quale regime giuridico avrebbe dovuto caratterizzare il loro godimento. Va ribadito che Costantino VII nel suo testo non introduce affatto per la prima volta una regolamentazione degli *stratiōtika ktēmata*, che esisteva già in via consuetudinaria – *θεσπίζομεν τοίνυν αὐτὸ τοῦτο δὴ, ὅπερ ἢ συνήθεια ἀγράφως πρῶην ἐκύρωσε*<sup>21</sup> – ma, semplicemente, tenta di razionalizzare tale regolamentazione e uniformarla a tutto il territorio dell’impero mettendola per iscritto.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla loro anagrafe e allo spazio giuridico della loro trasmissibilità, ciò emerge molto bene dalla lettura della novella. Circa il primo ambito (registrazione), come è noto l’imperatore introduce tre fattispecie, le quali fotografano possibili situazioni già esistenti. Esse sono, nell’ordine: 1) tutti i beni di proprietà degli *stratiōtai* / *στρατιῶται* sono iscritti nei registri militari – in tal caso essi non ne possono vendere alcuno, anche se i rimanenti superino il valore economico di 288 solidi per cavalieri e marinai dei temi dell’Aigaion Pelagos, di Samo e dei Cibirreoti e 144 solidi per i marinai della flotta imperiale<sup>22</sup>; 2) gli *stratiōtai* posseggono un bene (*ktēma* / κτήμα) non soggetto alla *στρατεία* e dunque non iscritto nei ruoli militari – in tal caso possono venderlo purché la terra militare che rimane loro raggiunga i parametri economici minimi fissati da Costantino<sup>23</sup>; 3) nessun bene degli *stratiōtai* è iscritto a registro – in tale caso deve essere registrata un parte dei beni in loro possesso fino al raggiungimento dei parametri economici fissati per gli *stratiōtika ktēmata*<sup>24</sup>.

Naturalmente per noi è impossibile sapere quale delle tre tipologie fosse la più diffusa nell’impero nell’età di Costantino VII, ma è invece possibile supporre quale fosse l’origine di tali tipologie. Essa probabilmente riposava sulle diverse modalità con le quali i singoli avevano acquisito lo stato di *stratiōtēs* (titolare di *στρατεία*). La prima tipologia doveva essere diffusa tra coloro che avessero ricevuto dallo stato beni fondiari con cui mantenere il proprio servizio, come forse erano gli *stratiōtai* armeni di cui parla la novella H di Niceforo II Foca<sup>25</sup>. Gli individui come Simeon e Ursus del do-

<sup>20</sup> Const. Porph., *De cerim.* II 50 (I 698, 14–15 REISKE), su cui si veda infra, testo corrispondente a nota 36.

<sup>21</sup> Nov. 5, I 1, l. 9.

<sup>22</sup> Nov. 5, I 4.

<sup>23</sup> Nov. 5, I 5.

<sup>24</sup> Nov. 5, I 6.

<sup>25</sup> Cfr. Nov. 9, I 1 ed. SVORONOS (cit. a nota 1). Si tratta del provvedimento (senza data) con il quale Niceforo II Foca deroga al normale regime della terra militare, nel contesto particolare dei temi di frontiera bizantino-islamica di popolamento armeno. Da esso, infatti, si apprende che in loco doveva esservi stata una cospicua assegnazione di terre da parte dello stato in cambio di servizio militare. Gli *stratiōtai* armeni, però, si distinguevano per la loro tendenza a rimanere per lungo tempo lontani dalle loro proprietà; per questo motivo Niceforo II ordina che, se l’assenza si fosse protratta più di tre anni, e nel frattempo i beni deserti fossero stati riassegnati a rifugiati di guerra, soldati, membri dell’amministrazione, ufficiali, i legit-

cumento pugliese del 1017 appartenevano verosimilmente alla seconda delle tipologie elencate da Costantino VII, giacché non tutti i loro beni erano sottoposti ad onere. Infine, alla terza categoria, avrebbero potuto essere ascritti i poveri contadini (πτωχοί) che Niceforo I costrinse a servire nell'esercito grazie al sostegno economico fornito loro dai propri compaesani<sup>26</sup>.

Che anche prima del 947/948 esistessero stratiōtika kōdikes in cui erano registrati gli individui che erano tenuti al servizio militare e i beni che lo sostenevano è lo stesso Costantino VII a dircelo, non in una sua novella, ma in un passo del *De cerimoniis*. È noto che stabilire un'affidabile cronologia per molte parti di quest'affascinante opera storica è difficile, a motivo della sua accentuata stratificazione compositiva. Anche il brano che ci accingiamo ad analizzare non fa eccezione, se siamo alla ricerca di una datazione precisa; però, se ci accontentiamo semplicemente di un «prima» (della novella del 947/948) e di un «dopo» (della stessa novella), allora esso può essere molto utile.

Si tratta del capitolo 49 del II libro, che è composto da tre sezioni: la prima è un elenco delle rhogai e delle contribuzioni spettanti a una serie di dignitari nell'età di Leone VI<sup>27</sup>; la seconda è un brevissimo elenco dei pagamenti spettanti a chartularioi e notarioi dei sekreta costantinopolitani<sup>28</sup>, che dovrebbe riferirsi sempre all'età di Leone VI; la terza sezione dà istruzioni su come insediare sul territorio di un thema prigionieri musulmani convertiti al cristianesimo (περὶ τῶν αἰχμαλώτων Σαρακηνῶν τῶν ἐπὶ θέματι βαπτιζομένων)<sup>29</sup>. Questa terza sezione, la più difficile da analizzare come è stato notato<sup>30</sup>, è a sua volta composta da tre sotto-sezioni. Nella prima si indica al prōtonotarios l'ammontare della rhoga e delle razioni alimentari spettanti ad ogni singolo soldato musulmano convertito (fino a 9 nomismata, più 45 modii di frumento)<sup>31</sup>. Nella seconda, si affronta l'eventualità che uno di loro entri a fare parte per via matrimoniale di un oikos, sia stratiōtikos, sia politikos, ciò che comporta per l'oikos che accoglie il nuovo venuto l'esenzione per tre anni consecutivi della synōnē e del kapnikon. Nella terza sotto-sezione si pone il caso in cui uno di questi musulmani convertiti riceva lui stesso un appezzamento di terra per accasarsi (γῆν εἰς κατασκήνωσιν), cosa che implica, anche in questo frangente, l'esenzione per tre anni dal pagamento della synōnē e dal kapnikon.

Mi sembra evidente che qui Costantino VII delinea le varie modalità con le quali questi aikmalōtai Sarakēnoi – che sono di professione militare e su cui si ritornerà – potevano essere mantenuti nelle località in cui erano stati insediati: 1) attraverso un diretto esborso da parte dell'amministrazione militare; 2) entrando a fare parte di famiglie di proprietari della società provinciale; 3) ricevendo essi stessi terra da parte dello stato. È a questo punto che Costantino VII, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al caso in cui i prigionieri saraceni ricevano terra per accasarsi, inserisce il seguente brano:

ιστέον, ὅτι ὁ καβαλλαρικὸς στρατιώτης ὀφείλει ἔχειν περιουσίαν ἀκίνητον, ἧγουν τοπία, λιτρῶν ε' ἢ τὸ ἔλαττον λιτρῶν δ'. ἰστέον, ὅτι ὁ βασιλικὸς πλόϊμος στρατιώτης ὀφείλει ἔχειν περιουσίαν ἀκίνητον, ἧγουν τοπία, λιτρῶν γ'. χρὴ εἰδέναι, ὅτι τύπος παρηκολούθησεν κατὰ τὸν καιρὸν, ὅτε γίνεται στρατία, μὴ δίδοσθαι τοῖς στρατευομένοις τήρωνας συνδότας ὡς περιουσίαις, ἀλλ' εἶναι μονοπροσώπως στρατιώτας. ὅτε δὲ πτωχεύσωσι, δίδονται αὐτοῖς καὶ συνδόται πρὸς τὸ δι' αὐτῶν

timi titolari non avrebbero più avuto la possibilità di reclamarli. Sul provvedimento cfr. l'articolo di E. McGeer, *The Legal Decree of Nikephoros II Phokas Concerning Armenian Stratiotai*, in: *Peace and War in Byzantium. Essays in Honor of George T. Dennis*, S. J., ed. by T. S. Miller and J. W. Nesbitt. Washington, D.C. 1995, 123–137 e Idem, *The Land Legislation* 86–87.

<sup>26</sup> Cfr. Theoph. Chron. 486 (DE BOOR) (si tratta della «seconda» vessazione dell'imperatore).

<sup>27</sup> *De cerim.* II 49 (I 692–694 REISKE).

<sup>28</sup> *De cerim.* II 49 (I 694 REISKE).

<sup>29</sup> *De cerim.* II 49 (I 694–696 REISKE).

<sup>30</sup> Cfr. LEMERLE, *Agrarian History* 134.

<sup>31</sup> *De cerim.* II 49 (I 695, 1–3 REISKE).

ἔχειν τὸ ἰκανὸν καὶ δουλεύειν τὴν ἰδίαν στρατείαν. εἰ δὲ παντελῶς ἐξαπορῶσιν καὶ οὐ δύνανται οὐδὲ μετὰ τῶν διδομένων αὐτοῖς συνδοτῶν τὴν ἰδίαν στρατείαν ἐξυπηρετεῖν, τότε ἀδορεύονται καὶ δίδονται εἰς ἀπελάτας, ἐξ ὧν καὶ Τζέκωνες ἀφορίζονται εἰς τὰ κάστρα. οἱ δὲ τόποι τῶν τοιούτων στρατιωτῶν μένουσιν ἀνεκποίητοι, περιοριζόμενοι καὶ ἀφορίζόμενοι εἰς τὸν δημόσιον, ἵνα πάλιν, εἰς συμβῆ τινα ἐκ τῶν ἀδορευθέντων ἀνακτήσασθαι ἑαυτὸν, ἀναλαμβάνη τοὺς ἰδίους τόπους, καὶ ἀποκαθίστασθαι εἰς τὴν ἰδίαν στρατείαν<sup>32</sup>

«È da sapere che un soldato di cavalleria deve avere un patrimonio immobiliare, cioè proprietà, di 5 libbre [= 360 nomismata], o almeno di 4 libbre [= 288 nomismata]. Un marinaio della flotta imperiale deve avere un patrimonio immobiliare, cioè proprietà, di 3 libbre [= 216 nomismata]. Bisogna sapere che la regola che opportunamente si seguì al momento di indire una spedizione militare è di non dare ai combattenti, se abbienti, dei «contributori-recluta», ma essi debbono provvedere al servizio in modo autonomo. Ma se si impoveriscono, allora occorre assegnare loro dei contributori affinché tramite questi raggiungano una base economica sufficiente a prestare il proprio servizio. Se invece diventano completamente privi di sostanza e non riescano a prestare il servizio nemmeno con l'aiuto dei contributori, allora siano dispensati e ascritti agli apelatai, dai quali provengono gli Tzakones che sono assegnati ai castelli. Ma i possedimenti di questi soldati rimangono non soggetti a vendita, rilevati e assegnati al fisco, affinché se accada che uno dei declassati recuperi economicamente, possa ricevere nuovamente i propri possedimenti ed essere riammesso nel servizio».

La regola circa l'adempimento della strateia seguita nell'età di Costantino proveniva da un tempo passato che si riverberava ancora nel presente dell'imperatore. Tale regola consisteva nel principio di non assegnare «contributori» (syndotai) a quegli stratiōtai in grado di sostenere il servizio autonomamente, essendo tale aiuto da riservare solo a coloro che erano evidentemente sotto la soglia del limite patrimoniale consueto. Gli stratiōtai caduti nella completa povertà erano declassati di rango e assegnati ad una categoria di fanti, gli apelatai, che doveva essere caratterizzata da un armamento poverissimo. Apprendiamo però che anche per questi combattenti di minore classe esistevano beni che erano stati registrati nei ruoli militari, che non potevano essere venduti anche dopo la rovina economica dei titolari. L'onere militare, dunque, insisteva certamente sulle loro persone ma ancora più sulle loro proprietà. Il brano non dice che fine avrebbero fatto gli immobili dei soldati impoveriti nel caso costoro non avessero recuperato un minimo di agiatezza materiale; è però evidente che tali beni non potevano essere messi sul mercato privato, giacché erano temporaneamente assegnati al fisco imperiale.

A che età si riferisce il sistema qui descritto? Un sicuro termine *post quem* si evince dalle due prime sezioni di *De cerim.* II, 49, le quali, come si è già accennato, si riferiscono ai tempi di Leone VI. Un termine *ante quem* può essere ricavato dal riferimento all'insediamento di prigionieri musulmani sul suolo dell'impero. I dettagli con i quali Costantino VII si dilunga a trattare questa situazione fanno pensare che egli avesse in mente un concreto episodio storico avvenuto di recente. Il pensiero corre all'insediamento dei Banū Ḥabīb nei territori dell'impero. Questo gruppo tribale, in lotta con gli Hamdanidi per l'egemonia in Alta Mesopotamia, era passato dalla parte dei Bizantini – convertendosi al cristianesimo – dopo la riconquista di Melitene da parte di Giovanni Kurkuas (maggio 934). Si trattava di circa 12.000 combattenti che furono insediati nel tema di Melitene e nei distretti di Charpezicium, Arsamosata, Chozanum e Derzene<sup>33</sup>. Inoltre, che *De cerim.* II, 49 trasmetta il ricordo di una situazione anteriore alla promulgazione della novella sui beni militari del 947/948 pare confermato anche dalle indicazioni circa il valore economico assegnato ai beni di un

<sup>32</sup> *De cerim.* II 49 (I 695–696 REISKE).

<sup>33</sup> Cfr. A. A. VASILIEV, *Byzance et les Arabes*, II/1. La dynastie macédonienne (867–959), édition française préparée par M. CANARD (*Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae* 2.1). Bruxelles 1968, 270–272; W. TREADGOLD, *A History of the Byzantine State and Society*. Stanford 1997, 483, n. 19.

cavaliere, e a quelli di un marinaio, che si trovano nei due testi. Mentre nel *De cerimoniis* tali indicazioni prevedono 5 (o almeno 4) libbre nel caso di un cavaliere, e 3 libbre nel caso di un marinaio, nella legge di Costantino VII esse indicano rispettivamente 4 e 2 libbre. Ma che, nella seconda metà del X secolo, fossero questi ultimi parametri (4 e 2 libbre) a rappresentare la norma si ricava dal disposto della novella di Niceforo II Foca sui beni militari<sup>34</sup>. In essa l'imperatore, nell'innalzare il minimo richiesto per i possessi di un cavaliere a 12 libbre, fa esplicito riferimento al fatto che 4 libbre era la soglia legale per i beni militari di un cavaliere anteriormente alla nuova prescrizione.

D'altra parte, che esistesse un regime giuridico peculiare all'amministrazione dei beni (dei) militari anche prima del 947/948 è lo stesso Costantino VII a dirlo in maniera non ambigua nella sua novella che, all'articolo 1 del titolo II, recita:

ἐπι δὲ τοῖς προλαβοῦσι, πάλαι μὲν ἐπεκράτει ἀδιαίτητος καὶ παχυμερῆς συνήθεια ἀναργύρως τοὺς ἀγοραστὰς τῶν στρατιωτικῶν ἐξωθεῖσθαι. Ἡ δὲ λεπτομερῆς τῶν κατὰ μέρος διοικήσεις, ἄλλοτε ἄλλως ἐν οἷς ἂν αὐτὴν μετῆγον οἱ τῆς ψήφου κύριοι μεταφερομένη, πολλήν τινα λώβην παρεῖχε τοῖς πράγμασι καὶ πᾶσαν ἀσάφειαν. Ἡμεῖς οὖν ἅμα πρόσω καὶ ὀπίσω τοὺς περὶ τῶν συμφερόντων στρέφοντες ἀναλογισμοὺς τὰς συγκεχυμένας ἐκείνας καὶ ποικιλοτρόπους ἀποδιοπομπούμενοι πράξεις ἐν ῥυθμῶ καὶ λόγῳ τὴν ἐν ἅπασιν διοίκησιν περιστέλλοντες θεσπίζομεν (κτλ.)<sup>35</sup>

«Nel passato vigeva la consuetudine arbitraria e grossolana di espellere senza compensazione monetaria i compratori di beni militari. Ma la loro diversa regolamentazione caso per caso, che mutava poiché i giudici potevano divergere circa essa ora qua ora là, provocò un grande danno ai procedimenti e grande confusione. Pertanto Noi, dopo avere vagliato in lungo e in largo ciò che più conviene fare, abbiamo respinto quelle pratiche confuse e diverse e, allo scopo di armonizzare la loro (= dei beni militari) regolamentazione in tutte le situazioni, disponiamo (etc.)»

Se anche nel passato esisteva la consuetudine di espellere coloro che avevano comprato «beni militari» significa che anche prima del 947/948 tali beni non potevano essere venduti. E le proprietà illegittimamente vendute dovevano essere proprio quelle di cui si parla nel *De cerimoniis*: quei topia registrati a nome di soldati scivolati in uno stato di precarietà socio-economica. Quanto lontano fosse questo «passato» non sappiamo – ritornerò dopo sull'argomento; ma esso arrivava almeno all'ultimo quarto del IX secolo, come dimostra l'analisi dell'atto barese del 1017.

Un altro brano molto interessante del Libro delle Cerimonie, anche questo già segnalato da Lemerle, si trova nel capitolo 50 del II libro. Giacché segue l'elenco delle roghe che ricevevano gli strateghi e i clisuriarchi sotto il regno di Leone VI (886–912), ed è esso stesso un elenco, è probabile che anch'esso si riferisca all'età compresa tra la fine del IX e gli inizi del X secolo. Nel brano sono specificati i titolari delle cariche che, qualora venga indetta una fornitura di reclute per una campagna militare, sono esentati dal farlo (περὶ τὸ τίνας οὐκ ὀφείλουσι στρατεύεσθαι τηρωνάτου γινομένου)<sup>36</sup>. Dopo dieci categorie di dignitari civili – prevalentemente impiegati nel servizio a corte –, seguono alcuni titolari di uffici ecclesiastici: i chierici del Palazzo imperiale (οἱ εἰς τοὺς βασιλικοὺς κληρικοὺς τοῦ παλατίου); i sacerdoti della *Nea ekklēsia*, la chiesa fondata da Basilio I (οἱ τῆς νέας ἐκκλησίας), i chierici da tempo assegnati al servizio liturgico della basilica di Santa Sofia, nonché coloro che ricevevano una roga di tre *miliarēsia* o meno (οἱ τῆς ἁγίας Σοφίας ἐγκάθετοι ἱερεῖς καὶ ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ, οὐχὶ δὲ οἱ εἰς τὰ μιλιάρησια καὶ ἔλαττον τούτων ῥογεύμενοι).

<sup>34</sup> Cfr. Nov. 10, ll. 17–18 ed. SVORONOS.

<sup>35</sup> Nov. 5, II 1, ll. 85–93. MCGEER, *The Land Legislation* propone la seguente traduzione: «In times past arbitrary and crude custom has long held that the purchasers of military properties are to be evicted without compensation. On the other hand, the detailed treatment of each case, modified in different ways on different occasions where the lords of the court adapted [customary law], brought great damage and complete confusion to affairs. Turning the deliberations backwards and forwards in our mind to best advantage, rejecting those confused and variable procedures, and preparing the administration of all cases in order and logic, we ordain (...)».

<sup>36</sup> *De cerim.* II 50 (I 697–698 REISKE).

L'elenco si conclude con i rematori in servizio sui dromōnes e sugli agraria. La parte importante per il tema che qui interessa è quella finale, dove Costantino fa un'importante precisazione; seguiamo ancora il suo discorso:

ιστέον, ὅτι ἐκ τούτων πάντων τῶν προειρημένων μὴ στρατεύεσθαι, εἶχέν τις παλαιὰν στρατείαν, μέχρις ἂν ζῆ τὸ καταταγὲν πρόσωπον, οἷονδῆποτε τῶν προειρημένων ὀφφικίων, ὀφείλει διαμένειν ἔξσκουσεύομενος ὁ τοιοῦτος οἶκος. τελευτήσαντος δὲ τοῦ προσώπου, ὀφείλει ὀρθοῦσθαι ἡ στρατεία εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ κατὰ τὸν παλαιὸν τύπον τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθεσίου.

«è da sapere che se tra tutti i summenzionati che non devono contribuire alla campagna militare, uno avesse un vecchio onere militare, fin quando sia in vita il titolare (ad esso) collegato, appartenente ai summenzionati uffici, il suo patrimonio familiare deve rimanere esentato. Ma alla sua morte è necessario che l'onere militare sia riassegnato al suo patrimonio familiare secondo il vecchio modello dell'ufficio degli affari militari».

Costantino qui allude all'esistenza presso il *logothesion tou stratiōtikou* di un modello normativo che regolava la corresponsione dell'onere militare, il quale, molto probabilmente, comprendeva anche l'anagrafe dei titolari di *strateia* e/o tutti i beni collegati ad essa. Come poteva essere stata costituita la struttura di tale *palaios typos*? Il primo stadio del procedimento doveva prevedere l'iscrizione a registro del titolare di un *oikos* con i beni necessari a mantenere il servizio. Ma ai fini della trasmissibilità dell'onere doveva contare il secondo elemento (il possesso), più che il primo (la persona): in che modo, infatti, avrebbero potuto figurare come intestatari della *strateia* i chierici del Palazzo imperiale, quelli della *Nea Ekklēsia*, di Santa Sofia, se non in qualità di eredi dell'originario immobile cui era collegato il servizio? Se l'ereditarietà della *strateia* si fosse trasmessa attraverso le persone e non attraverso le cose, com'è possibile che Costantino affermi che, alla morte dei singoli ecclesiastici che ne erano stati esentati, essa debba essere nuovamente riassegnata all'*oikos* su cui gravava? Quest'ultimo termine – *oikos* – nel contesto del nostro brano, sembra difficilmente traducibile se non come “proprietà”, “possesso”, familiare. D'altra parte tale traduzione è perfettamente aderente all'uso che del vocabolo si fa nel linguaggio tecnico relativo alla proprietà fondiaria nella documentazione tardoantica<sup>37</sup>.

In un saggio del 1979, John Haldon, modificando un tradizionale punto di vista sull'argomento, ha sostenuto che le cosiddette «military lands» incominciarono ad essere registrate solo nella prima parte del X secolo, giacché in precedenza i ruoli militari censivano solo i nomi dei soldati<sup>38</sup>. Ciò perché, sempre secondo la sua nota teoria, prima dell'età di Costantino VII il servizio militare dei soldati tematici sarebbe stato basato sulla persona e non sulla terra da essa posseduta. Sarebbero dunque esistite, secondo quest'interpretazione, famiglie che gestivano l'onere militare ereditariamente, mantenendosi nel servizio attraverso i propri beni privati. Solo nel X secolo, in un grave contesto economico di indebolimento di questo ceto, il governo bizantino avrebbe mutato la fisionomia della *strateia* trasformandola da onere personale ad onere legato al patrimonio.

Questa ricostruzione, a mio avviso, benché autorevole ed intelligente, non è mai stata supportata da una vera e propria dimostrazione. Le testimonianze dell'agiografia racchiuse tra inizio IX e inizio X secolo (soprattutto le *Vitae* di Eutimio il Giovane, Nicone Metanoita e Luca lo Stilite)<sup>39</sup>, in sé provano certamente che esistevano registri militari e che, all'interno del ceto militare tematico,

<sup>37</sup> Per esempio, il grande patrimonio fondiario posseduto dagli Apioni in Egitto, a volte è indicato con il nome dei proprietari (*ἔνδοξος οἶκος Ἀπίωνος* oppure *ἔνδοξος οἶκος Στρατηγίου*), altre volte con il nome delle località in cui si estendeva (*ἔνδοξος οἶκος τῆς Κυνῶν* oppure *ἔνδοξος οἶκος Ὁξυρυγιτῶν*): cfr. R. MAZZA, L'archivio degli Apioni. Terra, lavoro e proprietà senatoria nell'Egitto tardo-antico (*Munera* 17). Bari 2001, 83.

<sup>38</sup> HALDON, Recruitment and Conscription, specialmente 63. La comparsa delle «terre militari» quale fenomeno del X secolo è stata ribadita di recente anche in IDEM, The Army, in: The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. by E. JEFFREYS, with J. HALDON – R. CORMACK. Oxford 2008, 554–560, part. 555.

<sup>39</sup> Analizzate per il tema che qui interessa da LEMERLE, Agrarian History 143–149; HALDON, Recruitment and Conscription 45–50, 63–64 e *passim*; IDEM, Military Service 23–24, 32–33; KAPLAN, Les hommes et la terre.

vi era una disparità di fortuna economica; ma non offrono alcun chiaro elemento testuale che provi che l'onere era legato alla persona. Anzi, almeno due di esse, la *Vita* di s. Eutimio il Giovane e la *Vita* di s. Luca lo Stilita, mi pare possano, semmai, portare a dubitare fortemente di tale interpretazione. Eutimio nasce nell'823/824 nel villaggio di Opso, in Galazia, figlio di uno *stratiōtēs* (suo padre era *στρατεία καταλεγόμενος*)<sup>40</sup>. Il genitore muore quando lui aveva sette anni, lasciando la madre nell'incertezza se addossare al figlio, ancora bambino, il peso della *στρατεία*; alla fine decide di farlo ed Eutimio viene arruolato negli *stratiōtikoi kōdikes*. Nonostante ciò egli, all'età di diciotto anni (nel settembre dell'841), abbraccia la vita consacrata sul Monte Olimpo. Se il servizio fosse stato personale, come avrebbe fatto Eutimio a prendere l'abito monastico, visto che la legislazione, sin dall'età giustiniana vietava ai militari di entrare in monastero? Non è più probabile ipotizzare che ciò sia potuto accadere perché l'onere gravava un bene di proprietà della famiglia di Eutimio, non sui membri della sua famiglia, e che egli sia potuto entrare in monastero perché qualche altro suo parente è subentrato nel servizio e quindi anche nel godimento del bene? La famiglia di Luca lo Stilita vive in Frigia nel IX o nel X secolo. I suoi erano contadini agiati ma anche obbligati a fornire il servizio militare (*στρατιωτικῆ κουστωδία καταλεγόμενοι*)<sup>41</sup>. Verso i diciotto anni Luca viene ritenuto maturo dai genitori per accollarselo (*τὴν τῆς στρατείας ἐξυπηρετεῖν ἐπήρειαν προεστήσαντο*)<sup>42</sup>. Poco dopo egli partecipa effettivamente ad una spedizione contro i Bulgari. In relazione a ciò il *Bios* si premura di specificare che Luca non era mantenuto dalle razioni fornite dall'amministrazione imperiale (*ὄψώνιον ἤτοι βασιλικὸν σιτηρέσιον*), ma dai proventi del possedimento paterno (*πατρικὸς οἶκος*): egli era dunque un soldato tematico. Tornato dalla spedizione contro i Bulgari, anche Luca abbraccia la vita monastica e, dopo un po', all'età di ventiquattro anni, viene ordinato sacerdote<sup>43</sup>. A questo punto il suo biografo afferma che, sebbene in tale condizione, egli continuò ad esercitare la *strateia* (*ἐξυπηρετούμενος τῇ στρατιωτικῇ ἐπήρειᾳ*) per altrettanti anni<sup>44</sup>. Questa affermazione ci ricollega alla testimonianza del *De cerimoniis* che abbiamo già esaminato: gli ecclesiastici potevano essere titolari di onere militare. Ma all'unica condizione che, credo, avrebbe consentito loro di espletarlo (attraverso varie modalità): quella che il servizio fosse collegato ad una proprietà.

Al di là di ogni ipotesi, l'atto barese del 1017 prova – mi sembra in maniera inconfutabile – che, almeno per quanto concerne il tema di Longobardia, la *strateia* / *στρατεία* venne ancorata al possesso di beni i quali, proprio per questo, divennero «militari». Attraverso quel piccolissimo frammento di realtà sociale che il documento barese consente di cogliere è anche agevole capire perché l'amministrazione bizantina si comportasse in questo modo. Lo stadio primitivo nella registrazione negli *stratiōtikoi kōdikes* o *katalogoi* doveva prevedere sia l'iscrizione del bene soggetto ad onere, sia il nome del proprietario; ma era la trasmissione del primo elemento a determinare lo status militare, non quella del secondo. La famiglia di Rogatus (si veda la fig. 1), per quel che ne sappiamo, non aveva alcuna condizione militare; tuttavia, nel momento in cui egli sposò una donna nella cui dote erano compresi beni soggetti a *strateia*, divenne lui stesso «militare», dovendo o servire personalmente o trovarsi un sostituto o adempiere all'onere con un contributo monetario. Gli immobili sono molto più facilmente controllabili delle persone. In caso di contestazione, sarebbe stato molto più facile per i funzionali imperiali fare un'indagine retrospettiva sul loro possesso, piuttosto che sulla genealogia di un individuo. La trasmissibilità di un bene, all'interno di un gruppo molto allargato di possibili detentori quale è quello costituito da parenti, affini, *syndotai*, *synach-*

<sup>40</sup> *Vita Euthimii iun.*, cap. 3 (170, 28 PETIT [ROC 8, 1903]).

<sup>41</sup> *Vita Lucae Styl.* 10 (200 VANDERSTUYF [PO 11, 1915]).

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> *Ibidem* 13 (203).

<sup>44</sup> *Ibidem* 14 (203).

moi e syntelestai<sup>45</sup>, garantisce che su di esso potrà continuare ad essere basato il servizio in modo molto più duraturo e meno precario di quanto possa offrire la solidità della discendenza familiare: ancora una volta, gli individui in genere si consumano più facilmente rispetto agli immobili.

Il noto passo dei *Taktika* di Leone VI in cui l'imperatore prescrive allo stratego di scegliersi, all'interno del proprio tema, soldati che «non siano né adolescenti, né vecchi, ma coraggiosi, forti, robusti, volitivi, abbiani, cosicché essi, quando si troveranno in campagna o nel periodo di addestramento, impegnati nel loro servizio militare, possano avere nei propri possedimenti altri che lavorano la terra»<sup>46</sup> non toglie né aggiunge nulla al dibattito. Mi pare infatti logico che all'interno del meccanismo di reclutamento nei temi – qualsiasi esso fosse – si preferisse addossare il servizio ai soggetti che presentavano le migliori condizioni economiche per poterlo sostenere.

Un «bene militare» (στρατιωτικὸν κτήμα) è qualsiasi immobile il cui godimento sia gravato da servizio (στρατεία). Nell'atto del 1017 non vi sono indizi per sapere se, nel tema di Longobardia, l'amministrazione bizantina procedesse all'assegnazione di terre fiscali in cambio di servizio militare ovvero ripartisse semplicemente l'obbligo sulle terre private del ceto dei possessori. La prima modalità potrebbe essere sottesa al trasferimento di un consistente nucleo di Armeni in Tracia, ordinato dall'imperatore Maurizio; oppure potrebbe essere individuata nel caso di quei nuclei di Slavi fatti insediare da Giustiniano II tra il 688 e il 690 in varie province dell'Anatolia<sup>47</sup>, o, ancora, essere identificata con uno dei modi con cui furono insediati alla frontiera orientale i Banū Ḥabīb verso la metà del X secolo, come si è visto.

L'uso di assegnare possedimenti fondiari in cambio di servizio era d'altro canto ben conosciuto nella tarda antichità<sup>48</sup>. In Italia il *Breviarium Ecclesiae Ravennatis* testimonia in un'area che, in età esarcale, faceva parte della distrettuazione del *castrum* di Conca (a sud-est di S. Marino), una consistente presenza di terre di soldati (un *bandiphorus*, un *draconarius*, un *tribunus* e un *authentia*)<sup>49</sup>. I documenti in cui essi sono citati non contengono elementi certi per escludere che essi siano entrati in possesso di tali beni per acquisto privato<sup>50</sup>. Il fatto, però, che i loro appezzamenti si addensino in un'area di pertinenza castrense, in cui ricorrono toponimi quali *fundo dulia* (< δουλεία),

<sup>45</sup> È la gerarchia di coloro che hanno titolo legale per potere ricevere uno stratiōtikon ktēma secondo la novella 5 di Costantino VII Porfirogenito: Nov. 5, II 2.

<sup>46</sup> Leon. Takt. IV 1 (*PG* 107, c. 700A), rivolgendosi allo stratēgos: ἐκλέξῃ δὲ στρατιώτας ἀπὸ παντὸς τοῦ ὑπὸ σὲ θέματος, μήτε παιδίας, μήτε γέροντας, ἀλλὰ ἀνδρείους, ἰσχυροὺς, εὐρώστους, εὐψύχους, εὐπόρους, ὥστε αὐτοὺς, ἐν τῷ ἐξπεδίτῳ, ἦγουν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῦ φοσσάτου εἰς τὴν ἰδίαν στρατείαν ἀσχολουμένους, ἔχειν ἐν τοῖς ἰδίοις οἴκοις ἐτέρους τοὺς γεωργοῦντας, καὶ τὰ πρὸς ἀπαρτισμὸν ἐξόπλισιν τοῦ στρατιώτου χορηγεῖν δυναμένους, δηλονότι ἐλευθέρους τοὺς οἴκους ἔχοντας τῶν ἄλλων πασῶν δημοσίου δουλειῶν.

<sup>47</sup> Per entrambi i casi cfr. HALDON, *Military Service* 19.

<sup>48</sup> Il Codice Teodosiano documenta almeno quattro tipologie di beni militari. La prima è quella dei *fundi limitrophi*, che provvedimenti emessi nel 386, 415, 439, 441 si preoccupano di difendere dalla bramosia dei privati, sui quali cfr. C. ZUCKERMAN, *Sur le dispositif frontalier en Arménie, le limes et son évolution, sous le bas-empire. Historia* 47 (1998) 108–128 (soprattutto in riferimento a C[odex] Th[eodosianus] V, 3, a. 441). La seconda è quella di beni fondiari (*terrarium spatia*) menzionati in una legge del 409 (cfr. CTh VII 15, 1, non ripresa in CJ), concessi nella prefettura d'Africa ai nativi (*gentiles*), per il mantenimento del *limes* e del *fossatum*. Un terzo tipo è rappresentato dai possessi compresi nella definizione di *loca castellorum* – beneficiari dei quali sono soprattutto i *militēs castellanei* – che una costituzione del 7 marzo 423 (cfr. CTh VII 15, 2 = CJ XI 60, 2) si sforza di salvare dai tentativi di acquisizione da parte di chi non ha titoli a detenerli. Infine, il quarto tipo, è quello più noto degli *agri limitanei*, testimonianti per la prima volta nella legislazione tardoantica in un provvedimento di Teodosio II del settembre 443: cfr. Nov. Theod. XXIV I, 4 = CJ I 60, 3. Soldati *limitanei* sono attestati con certezza anche nel VI secolo: cfr. Nov. Iust. CIII 3, 1 (Siria e Palestina); J. MASPERO, *L'organisation militaire de l'Égypte byzantin*. Paris 1912 (ristampa Hildesheim – New York 1974) 23 e *passim* (Egitto); CJ I 27, 8 (Africa e Sardegna).

<sup>49</sup> Per questi beni ed un rimando alle fonti in cui sono citati cfr. A. CARILE, *Continuità e mutamento nei ceti dirigenti dell'Esarcato fra VII e IX secolo in Istituzioni e società nell'alto medioevo marchigiano*. Ancona 1983, 115–145 (part. 140–142); IDEM, *Terre militari, funzioni e titoli bizantini nel "Breviarium"*, in: *Ricerche e studi sul "Breviarium ecclesiae Ravennatis"* (Codice Bavaro), a cura di A. VASINA (*Studi storici* 148–149). Roma 1985, 81–94.

<sup>50</sup> Questa è, per esempio, l'opinione di T. S. BROWN, *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A. D. 554–800*. Hertford 1984, 46, 102; cfr. anche IDEM – N. J. CHRISTIE, *Was There a Byzantine Model of Settlement in Italy? Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge* 101/2 (1989) 377–399 (part. 385).

*fundo dulianò, fundus lamaticia qui vocatur duliolo*, rende anche possibile l'ipotesi che una parte di tali beni fosse stata data loro in concessione in cambio di servizio. Nel Riminese sono attestati vari fondi *geneciano, ieniciano, geniciano*; a Senigallia un appezzamento *ex iura quondam genecia*, forme tutte probabilmente derivate etimologicamente dal greco γενικόν, cioè «del fisco»<sup>51</sup>.

Anche la Sardegna bizantina offre spunti per una possibile presenza di «terre militari». In un importante studio del 1983 il glottologo Giulio Paulis ha attirato l'attenzione su un cospicuo numero di toponimi come *cavaddari, cabaddari, caddari, quaddari, quaddaris, caddales, caddari*, distribuiti un po' su tutto il territorio isolano – ma specialmente nell'interno – riconducibili al greco medievale *καβαλλάρις* o *καβαλλάρης*, cioè cavaliere<sup>52</sup>. Va notato che le forme da cui sono derivati glottologicamente questi toponimi, entrambe sincopi di *καβαλλάριος*, sono attestate nei lessici la prima, cioè *καβαλλάρις*, nel *Chronicon Paschale* (prima metà del VII); la seconda, cioè *καβαλλάρης*, nei *Taktica* di Leone VI (inizio del X sec.)<sup>53</sup>. E' pertanto plausibile che i *kaballarioi* della Sardegna fossero unità di soldati trasferite dal governo bizantino sull'isola nel corso della conquista musulmana dell'Africa o dopo la presa di Cartagine (697). Indizio di un occultamento di beni fondiari di origine pubblica nei patrimoni privati dei militari sardi è anche il toponimo *castru de Presnake*, cioè castello di Prasinakis – si ricordi che nel diritto bizantino i castelli erano beni di diritto pubblico – attestato nel condaghe di S. Michele di Salvenor<sup>54</sup>. Ancora, il condaghe di S. Pietro di Silki menziona nel Logudoro l'esistenza di un *salu de Petronaki*, cioè di un tipo di proprietà originariamente appartenente al tesoro imperiale (*saltus*), confluita poi nelle proprietà di tal Petronakis<sup>55</sup>. Quest'ultima attestazione è in sintonia con l'ipotesi formulata da W. Treadgold e da M. Hendy<sup>56</sup> di un massiccio uso che potrebbe avere fatto lo stato bizantino, a partire dal VII secolo, delle tenute imperiali presenti in molte province dell'Asia Minore per mantenere i militari nel servizio: tali tenute, infatti, sembrano scomparse nel XII secolo dal patrimonio imperiale.

È pertanto lecito sostenere che le modalità con le quali si formarono «beni» che possiamo definire «militari», nel senso ampio che si è dato sopra a questa espressione, non furono omogenee, a volte trattandosi di immobili di contribuenti su cui lo stato semplicemente imponeva la fornitura dell'onere, altre volte di beni pubblici che la stessa amministrazione assegnava a privati in cambio di servizio. La loro diversa origine, in ogni caso, finiva per essere parificata nel momento in cui essi venivano iscritti nei registri militari. Lo stato bizantino, insomma, non dovette usare un'unica tipologia di finanziamento per gli eserciti regionali o tematici. Tale conclusione appare tanto più plausibile, quando si pensi che, almeno nel IX secolo, le truppe dei singoli temi ricevevano anche una erogazione in denaro ogni quattro anni<sup>57</sup>.

<sup>51</sup> Cfr. A. CARILE – L. M. DE NICOLÒ, *Cattolica / Katholikà. Un arsenale dell'Esarcato (Quaderni della Rivista di Studi Bizantini e Slavi 4)*. Milano 1988, 7–23 (part. 23).

<sup>52</sup> Cfr. G. PAULIS, *Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimonianze linguistiche dell'influsso greco*. Sassari 1983, 23–24.

<sup>53</sup> E. A. SOPHOCLES, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B. C. 146 to A. D. 1100)*. New York – Leipzig 1890, s. v. *kaballarios*.

<sup>54</sup> Cfr. PAULIS, *Lingua e cultura* 58.

<sup>55</sup> *Ibidem* 82. Sulla probabile esistenza in Sardegna di beni appartenenti all' «oikos tōn Marinēs», uno dei patrimoni particolari della *res privata*, cfr. S. COSENTINO, *A new evidence of the oikos tōn Marinēs: the seal of Theophylaktos kouratōr*, in: *Hypermachos. Studien zu Byzantinistik, Armenologie und Georgistik. Festschrift für Werner Seibt zum 65. Geburtstag*, ed. Ch. STAVRAKOS – A.-K. WASSILIOU – M. K. KRİKORIAN. Wiesbaden 2008, 23–28.

<sup>56</sup> Cfr. W. T. TREADGOLD, *The Military Lands and the Imperial Estates in the Middle Byzantine Empire*, in: *Okeanos: Essays presented to Ihor Ševčenko on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students (= Harvard Ukrainian Studies 7)*. Cambridge, Mass. 1983, 619–613 (ristampa in traduzione italiana in *Rivista di Studi Bizantini e Slavi* 3 [1983] 215–226); M. F. HENDY, *Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300–1450*. Cambridge 1985, 634–645.

<sup>57</sup> Cfr. HENDY, *Studies* 648–649; N. OIKONOMIDES, *Middle-Byzantine Provincial Recruits: Salary and Armament*, in: *Gonimos: Neoplatonic and Byzantine Studies presented to Leendert G. Westerink at 75*, ed. J. DUFFY – J. PERADOTTO. Buffalo, N. Y. 1988, 126–136 (ristampa in *Byzantine Warfare* ed. J. Haldon. Aldershot 2007, 151–166), part. 121–129.

## IL PROBLEMA DELLE ORIGINI

Pur in un dibattito che ha visto in campo posizioni assai differenti, almeno su un elemento vi è un accordo pressoché totale nella storiografia: la caratteristica che segna la differenza tra il sistema di finanziamento dell'esercito in età tardoantica rispetto a quello di età mediobizantina. Tale caratteristica è riconosciuta da tutti i ricercatori nel fatto che, mentre durante la tarda antichità la macchina amministrativa gestisce in prima persona il processo di pianificazione, produzione e distribuzione dei bisogni dell'esercito (approvvigionamento, fornitura d'armi e cavalli, donativi in moneta), in età mediobizantina tale processo è il larga parte, almeno in ambito provinciale, addossato ai singoli soldati. Vi è anche accordo sui motivi che portarono al cambiamento di situazione. Essi si collocano nell'ambito delle dinamiche politico-militari della seconda metà del VII secolo che, da un lato, conducono ad una grossa concentrazione degli eserciti campali in Anatolia, in ritirata dalla regione siro-palestinese, egiziana e danubiana; dall'altro, provocano una grave difficoltà all'amministrazione nel continuare a mantenerli secondo il sistema tradizionale a causa della perdita delle considerevoli risorse precedentemente estratte dalla diocesi dell'Oriente (soprattutto) e dall'Illirico. I corpi d'armata vengono dislocati in Asia Minore provocando, presumibilmente, uno shock per le economie delle regioni che le ospitano, laddove si pensi che, per esempio, gli Anatolici si stanziavano in un ambiente piuttosto povero di risorse. Inizia da parte del governo bizantino, dalla seconda metà del VII secolo, una politica che mira a frazionare il più possibile la concentrazione delle truppe e a disperderle il più possibile nel territorio, proprio perché tale modalità è quella che meglio si adatta ai sistemi gestionali disponibili in quel momento da parte dello stato romano-orientale<sup>58</sup>.

I marcatori cronologici di tale processo sono almeno tre: 1) la destrutturazione dell'apparato della prefettura pretoriana che, nella tarda antichità, era l'ufficio che si occupava della pianificazione, del reperimento e della distribuzione della spesa militare; 2) la comparsa nelle fonti di una terminologia che metta chiaramente in relazione l'esercito al nome del territorio nel quale è insediato; 3) i sigilli dei kommerkiarioi. Quanto al primo marcatore, il sistema dell'*annona militaris* è attestato nella diocesi d'Oriente fino agli anni 30/40 del VII secolo<sup>59</sup>. In area anatolica non si hanno indicazioni precise, ma il funzionamento della prefettura cessa verso la metà del VII secolo<sup>60</sup>. L'ultimo *praefectus* attestato in Africa risale al 641–642<sup>61</sup>; in Italia arriviamo forse attorno al 680<sup>62</sup>. Riguardo al secondo marcatore, una terminologia nuova rispetto al passato si trova per la prima volta nel decreto col quale, nel 687, Giustiniano II forniva dell'approvazione imperiale gli atti del concilio ecumenico del 681. Nel documento le forze militari dell'impero sono divise in sei armate di terra (l'*imperiale Obsequium*, l'*exercitus Orientalis*, il *Thracianus* e l'*Armenianus*, l'*Italicus* e l'*Africanus atque de Sardinia*) e due flotte (i *Caravisiiani* e i *Septensiani*). La sigillografia, già nel corso dell'VIII secolo, ricorda diversi generali delle formazioni più importanti, come gli Anatolici, gli Armeniaci, i Boukellarioi, i Tracesi e i Caravisiiani<sup>63</sup>. Infine, il terzo marcatore, i sigilli dei kommerkiarioi. Già da tempo alcuni autori, come Hendy, Treadgold e Haldon, avevano collegato queste figure (seppure con prospettive diverse) alla funzione di rifornire di armi e vestiti le forze militari

<sup>58</sup> HALDON, *Military Service* 15.

<sup>59</sup> W. E. KAEGI, The «*annona militaris*» in the early seventh century. *Byzantina* 13/1 (1985) 591–596.

<sup>60</sup> Cfr. J. HALDON, *Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture*. Cambridge 1990, 195, 201; W. BRANDES, *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.–9. Jahrhundert (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 25)*. Frankfurt/M. 2002, 62.

<sup>61</sup> BRANDES, *Finanzverwaltung* 54–58.

<sup>62</sup> BRANDES, *Finanzverwaltung* 58–59.

<sup>63</sup> Per esempio: 1) Anatolici: Demetrios, cfr. *PmbZ* 1290 (= *Prosopography of the Byzantine Empire*, ed. J. R. MARTINDALE. Aldershot 2001 [CD-Rom] [= *PBE*] / Demetrios 37); Iohannes, cfr. *PmbZ* 3042 (= *PBE* / Iohannes 395); Petros, cfr. *PmbZ* 6015 (= *PBE* / Petros 139); 2) Armeniaci: Nikephoros, cfr. *PmbZ* 5286 (= *PBE*, Nikephoros 51); Niketas, cfr. *PmbZ* 5386 (= *PBE* / Niketas 108); Sisinnios cfr. *PmbZ* 6797 (= *PBE* / Sisinnios 28); 3) Boukellarioi: Georgios, cfr. *PmbZ* 2138 (= *PBE* / Georgios 166); 4) Tracesi: Leo, cfr. *PmbZ* 4306 (= *PBE* / Leo 5); 5) Caravisiiani: Hadrianos, cfr. *PmbZ* 94 (= *PBE* / Hadrianos 15).

dell'impero di età post-eraciana<sup>64</sup>. Tale interpretazione si opponeva ad una corrente storiografica capeggiata da N. Oikonomides che, invece, aveva negato un simile ruolo, connettendo l'attività primaria dei kommerkiarioi piuttosto al commercio della seta<sup>65</sup>. Mi sembra, però, che il lavoro di Wolfram Brandes abbia fornito argomentazioni convincenti per dimostrare che, effettivamente, i kommerkiarioi tra la metà del VII e gli inizi dell'VIII secolo non avevano nulla a che fare con la seta<sup>66</sup>. Sebbene si possa discutere fino a che punto essi fossero davvero funzionari incaricati del prelievo e dello stoccaggio dell'imposta in natura nelle apothēkai, il loro impiego in una sfera pubblica che comprendeva anche il vettovagliamento dell'esercito mi pare difficile da negare<sup>67</sup>.

In questo senso essi rappresentano un anello di collegamento con l'apparato fiscale tardoantico, giacché già dalla prima metà del VII secolo troviamo un certo numero di sigilli di kommerkiarioi in Africa e in Sicilia che assolvono a tale funzione<sup>68</sup>. In altri termini – almeno questa è la mia interpretazione<sup>69</sup> – nel momento in cui, per molteplici ragioni, il meccanismo di raccolta e distribuzione dell'annona militare da parte della prefettura si dimostrò incapace di assolvere efficacemente a tale compito, con frequenza sempre maggiore le stesse funzioni furono affidate ai kommerkiarioi. Questo implicò, però, una notevole semplificazione della prassi tradizionale: dove prima agivano uno dopo l'altro diversi meccanismi (previsioni di spesa da parte dei prefetti, invio della documentazione ai governatori provinciali, ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti, raccolta delle specie annonarie o acquisto di esse, stoccaggio dell'annona e distribuzione all'esercito), ora tutto il processo sembra gestito in minore tempo e con una maggiore provvisorietà, e affidato, appunto, ai kommerkiarioi. Il lontano modello delle funzioni messe in atto da questi ultimi va ricercato nel procedimento tardoantico della *comparatio* o *coemptio* / *synōnē*, ma con una differenza sostanziale: tra V e VI secolo la *synōnē* viene gestita direttamente dal ceto dei *possessores* (prima) e da quello dei *negotiatores* (dopo)<sup>70</sup>, nel VII secolo, invece, l'amministrazione incomincia ad affidarla ad apposite figure istituzionali perché evidentemente i contribuenti, a qualsiasi fascia sociale apparte-

<sup>64</sup> Cfr. HENDY, *Studies* 626–634, 654–662; IDEM, *East and West: The Transformation of Late Roman Financial Structures*, in: *Roma fra Oriente e Occidente*, II (*Settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo* 49). Spoleto 2002, 1307–1370, part. 1354–1355, 1370; HALDON, *Byzantium* 232–241; TREADGOLD, *A History of the Byzantine State* 409–410; IDEM, *The Struggle for Survival* (641–780), in: *The Oxford History of Byzantium*. Oxford 2002, 145–146, 149–150.

<sup>65</sup> N. OIKONOMIDES, *Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkiarioi*. *DOP* 40 (1986) 33–53; IDEM, *The Role of the Byzantine State in the Economy*, in: *The Economic History of Byzantium* 984–988; IDEM, *The Kommerkiarios of Constantinople*, in: *Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life*, ed. N. NECIPOĞLU (*The Medieval Mediterranean* 33). Leiden – Boston – Köln 2001, 235–244 (part. 238–239).

<sup>66</sup> BRANDES, *Finanzverwaltung* 418–426; di idea non dissimile A. DUNN, *The Kommerkiarios, the Apotheke, the Dromos, the Vardarios and the West*. *BMGS* 17 (1993) 3–24.

<sup>67</sup> Trovo che la decostruzione dell'ipotesi di Oikonomides da parte di Brandes sia convincente; sono dubbioso, però, sul fenomeno che Brandes sottende alla sua analisi, cioè che nell'impero della seconda metà del VII secolo si assistesse ovunque alla affermazione di una fiscalità in natura, cfr. S. COSENTINO, *Economia e fiscalità nei "secoli oscuri"*: in margine alla questione dei kommerkiarioi, in: *Centro e periferia nell'impero bizantino*, a cura di R. GENTILE. Catania 2010 [in corso di stampa].

<sup>68</sup> Sui sigilli dei kommerkiarioi africani cfr. C. MORRISSON – W. SEIBT, *Sceaux de commerciaux byzantins du VIIe siècle trouvés à Carthage*. *Revue Numismatique* VI 24 (1982) 222–239 e le pertinenti considerazioni di V. PRIGENT, *Le rôle des provinces d'Occident dans l'approvisionnement de Constantinople (618–717). Témoignages numismatiques et sigillographiques*. *Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge* 118/2 (2006) 269–299, part. 293–294.

<sup>69</sup> Cfr. COSENTINO, *Economia e fiscalità*.

<sup>70</sup> Il meccanismo appare menzionato per la prima volta nelle fonti giuridiche in un provvedimento di Costanzo II del 361: cfr. CTh 15, 1. Testi fondamentali per la sua comprensione sono due leggi di Anastasio I in CJ X 27, 1–2; da esse si evince che, nell'età di questo imperatore, la *coemptio* era normalmente addossata ai *possessores*, ad eccezione della diocesi di Tracia in cui erano coinvolti nella sua esecuzione sia i *possessores*, sia i *negotiatores*. Nell'Italia appena riconquistata agli Ostrogoti, Giustiniano accolla l'onere al solo ceto dei *negotiatores* (questo almeno nella provincia di *Apulia et Calabria*): Nov. App. VII, 26. J. HALDON, *Synōnē: re-considering a problematic term of middle Byzantine fiscal administration*. *BMGS* 18 (1994) 116–153 (part. 134), ritiene che già a partire dalla seconda metà del VII secolo la *synōnē* si fosse trasformata da contribuzione straordinaria a imposta ordinaria gravante sulla terra, ciò che, almeno sulla base del *Liber Pontificalis*, può essere oggetto di discussione cfr. S. COSENTINO, *Politica e fiscalità nell'Italia bizantina (sec. VI–VIII)*, in: *Le città italiane*

nessero, non erano più in grado di gestire il processo. Esso, pertanto, viene preso in mano direttamente dallo stato. Dobbiamo pensare che nella loro attività i *kommerkiarioi* agissero con dei poteri del tutto speciali, volti a rafforzare la possibilità di portare a termine con successo il compito assegnato loro. La cronologia con cui si distribuisce la tipologia dei loro sigilli è importantissima: quelli che riportano il nome del funzionario, l'effigie imperiale e soprattutto l'indicazione del ciclo indizionale si collocano tutti o quasi, in percentuale davvero impressionante, tra la seconda metà del VII e gli anni '20 dell'VIII secolo. Di qui la ovvia conclusione che la diminuzione dei loro bolli e il cambiamento nella loro legenda possano essere il riflesso di una trasformazione nel sistema di mantenimento degli eserciti regionali da parte dello stato bizantino.

I sigilli dei *kommerkiarioi* non sono l'unico indizio per pensare che l'età di Leone III (717–741) possa avere coinciso con cambiamenti notevoli nei modi con i quali Bisanzio organizzò il finanziamento delle proprie armate nella provincia. Prima di salire al trono, Leone era stato a capo di uno dei due eserciti provinciali più importanti di tutta l'Asia Minore, quello degli Anatolici e, dunque, conosceva bene le difficoltà connesse a questo problema. Egli forse intervenne sugli equilibri degli alti comandi militari, diminuendo i poteri dello stratego dei Caravisiani, il quale, nelle lotte che avevano portato lo stesso Leone sul trono di Costantinopoli, si era schierato dalla parte di Anastasio II<sup>71</sup>. Certamente, inoltre, il fondatore della dinastia isaurica mise mano al sistema fiscale dell'impero, come dimostra l'eco che i suoi provvedimenti – che non conosciamo in dettaglio, purtroppo – ebbe, almeno in Italia<sup>72</sup>. Ma, soprattutto, all'età di Leone III e di Costantino V datano due testimonianze che sono direttamente connesse al tema che qui interessa. Si tratta di un articolo dell'Ecloga che regolamenta il regime del *peculium castrense*<sup>73</sup> e di una sentenza emessa, da Leone III o Costantino V, circa una particolare situazione in cui la disponibilità dei beni di un soldato presenta complicazioni<sup>74</sup>. Il primo come il secondo caso sono già stati discussi, ma è stato soprattutto il passo dell'Ecloga ad attirare l'attenzione dei commentatori<sup>75</sup>; pertanto qui non entrerò nei dettagli della sua analisi. La seconda testimonianza, invece, merita di essere riconsiderata<sup>76</sup>, anche per le somiglianze che mostra con l'atto barese del 1017. In essa si esamina il caso di mariti o futuri ma-

---

dalla tarda Antichità all'alto Medioevo, a cura di A. Augenti. Firenze 2006, 37–53 (in part. 48, n. 71) e IDEM, Economia e fiscalità.

<sup>71</sup> Cfr. H. AHRWEILER, *Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VII<sup>e</sup>–XV<sup>e</sup> siècles*. Paris 1966, 30–31.

<sup>72</sup> Sulla valutazione di tali provvedimenti, che per noi è possibile ricostruire solo attraverso il Liber Pontificalis romano (cfr. Lib. Pont. I 403) e Teofane (Theoph. Chron. 410, 4–16 DE BOOR), si possono consultare una serie di interventi recenti: G. GUZZETTA, Sull'imposta del thema di Sicilia nell'epoca di Leone III. *BollGrott* 54 (2000) 89–95; BRANDES, Finanzverwaltung 368–380; V. PRIGENT, Les empereurs Isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du sud. *Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge* 116/2 (2004) 557–594 (part. 565–576); C. ZUCKERMAN, Learning from the Enemy and More: Studies in "Dark Centuries Byzantium". *Millennium* 2 (2005) 79–135 (part. 94–107); COSENTINO, Politica e fiscalità 37–53 (part. 49–51). Inoltre, stando a Theoph. Chron. 412 (DE BOOR), Leone III impose un incremento di 1 miliarēsion per nomisma sull'imposta fondiaria, al fine di consentire il restauro delle mura di Costantinopoli; tale aumento di 2 carati in più sulla terra arabile, divenne da quel momento consuetudinario. Cfr. anche OIKONOMIDES, The Role of the Byzantine State in The History of the Byzantine Economy 981.

<sup>73</sup> Cfr. Ecloga XVI 2 (220–222, ed. L. BURGMANN, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V. [*Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte* 10] Frankfurt/M. 1983).

<sup>74</sup> Testo pubblicato da D. SIMON, Byzantinische Hausgemeinschaftsverträge in: Beiträge zur europäischen Rechtsgeschichte und zum geltenden Zivilrecht. Festgabe für Johannes Sontis, ed. F. BAUR – K. LARENZ – F. WIEACKER. München 1977, 91–128 (testo 94). Nella sua recensione più antica esso viene considerato come articolo XIX dell'Ecloga.

<sup>75</sup> Cfr. J. KARAYANNOPOULOS, Contribution au problème des thèmes byzantins. *Hellénisme contemporain* 10 (1956) 455–502 (part. 498–499); H. ANTONIADIS-BIBICOU, Études d'histoire maritime de Byzance. À propos du thème des Caravisians. Paris 1966, 105–106; J. MOSSAY – P. YANNOPOULOS, L'article XVI, 2 de l'Éclogue des Isauriens et la situation des soldats. *Byz* 46 (1976) 48–57; HALDON, Recruitment and Conscription 67–72; R.-J. LILIE, Die zweihundertjährige Reform. Zu den Anfängen der Themenorganisation im 7. und 8. Jahrhundert. *BSI* 45 (1984) 27–39, 190–201 (part. 195–196); OIKONOMIDES, Middle-Byzantine Provincial Recruits 130–134; HALDON, Military Service 21–22.

<sup>76</sup> La sentenza è stata già analizzata da LILIE, Die zweihundertjährige Reform 196–197; OIKONOMIDES, Middle-Byzantine Provincial Recruits 134–135; HALDON, Military Service.

riti (γαμβροί) che, essendo già soldati, entrino a fare parte di un *oikos* (proprietà familiare), apportando ad esso le proprie *rhogai* e il proprio lavoro fisico (περὶ γαμβρῶν στρατιωτῶν εἰσερχομένων εἰς οἶκους εἰσφέροντων ῥόγας αὐτῶν καὶ καμάτων ποιούντων, titolo della recensione A). Nel caso di fallimento del matrimonio (o dell'accordo di matrimonio) lo *stratiōtēs* avrà il diritto di tenere per sé tutti i guadagni derivanti da donativi imperiali, dal bottino e dal proprio stipendio (*rhoga*), mentre il suocero (o quello che lo sarebbe diventato) avrà la facoltà di reclamare le spese fatte per l'armamento (στρατιωτικὴ ἐξόπλισις), il mantenimento nel servizio (*δαπάνη*) e l'abbigliamento (*φορεσία*) del combattente. Haldon tende a minimizzare questa testimonianza<sup>77</sup>; tuttavia, non vedo come essa possa accordarsi con la sua teoria secondo la quale il servizio militare, dall'età post-eraciana, sarebbe stato esercitato ereditariamente da singole famiglie che mantenevano i soldati nel servizio. In questo caso la proprietà familiare non è certamente di pertinenza dello *stratiōtēs*. Essa (l'*oikos*), dunque, non sarebbe stata tenuta a provvedere ai mezzi per la sua sussistenza, giacché tali mezzi sarebbero dovuti piuttosto derivare dalla famiglia dello stesso soldato, non da quella della moglie (o futura moglie), come invece accade. Certo, sarebbe una forzatura sostenere che il motivo per il quale il suocero del soldato abbia il diritto di reclamare quanto investito per mantenere il genero nel servizio riposi sul fatto che i suoi beni erano «militari». Ma, mentre questa possibilità sarebbe compatibile con il disposto della sentenza, l'altra no.

Esiste una serie di indizi convergenti per ipotizzare che, nella prima età isaurica, sia avvenuta una trasformazione dei meccanismi di mantenimento degli eserciti provinciali a Bisanzio. Non siamo in grado di ricostruire con precisione quello che accadde; siamo tuttavia in grado di comprendere le condizioni che portarono al cambiamento. Tali condizioni riposavano sulla difficoltà, da parte dell'amministrazione imperiale, di continuare a rifornire le forze militari che stazionavano nelle province attraverso un sistema che, agli inizi dell'VIII secolo, assomigliava ancora molto a quello dell'*annona militaris* tardoantica. Il principio funzionale di quest'ultima era costituito da un procedimento in cui l'amministrazione si impegnava in prima persona (attraverso le figure dei *kommerkiarioi*) a raccogliere i mezzi per l'approvvigionamento per poi ridistribuirli alle truppe. Ma nella situazione di precarietà militare della seconda metà del VII e dell'inizio dell'VIII secolo, quando, a causa della ricorrente frequenza delle spedizioni musulmane sul suolo anatolico, le vie di comunicazione erano diventate pericolose e il trasporto di materiale difficoltoso, Leone III dovette farsi promotore di un altro principio organizzativo.

Con esso, i mezzi per il mantenimento nel servizio dei soldati vennero direttamente ancorati al loro possesso fondiario, passando da un sistema che prima «raccolgeva» e poi «ripartiva» ad un altro in cui ogni militare era direttamente responsabile del proprio sostentamento. Se questa evoluzione generale è stata da tempo indicata dai bizantinisti e, cronologia a parte, credo possa essere condivisa da molti, resta da capire in che modo gli *stratiōtai* furono resi responsabili del proprio mantenimento nel servizio. Sono dell'opinione che la modalità principale consistette nel richiedere ai soldati già in servizio – e a tutti coloro che in futuro avessero voluto assumere lo status militare – di fornire una garanzia patrimoniale circa la possibilità che essi avevano di potere provvedere da sé al proprio mantenimento. Le proprietà indicate a tale scopo sarebbero state censite su appositi registri, conservati nel *logothesion tou stratiōtikou*, dove, da quel momento, erano iscritte come «beni militari», con l'obbligo conseguente per i loro titolari di espletare la *strateia* (direttamente o indirettamente) ogni volta che ve ne fosse stato bisogno. Ma non vi sono evidenti ragioni per escludere che lo stato bizantino possa avere fatto ricorso anche alla cessione di terre che appartenevano al fisco, soprattutto laddove di tali terre vi fosse abbondanza. In un caso come nell'altro, quando l'immobile e il suo proprietario erano iscritti nei registri militari, diventavano – secondo la terminologia della prima metà del X secolo – delle «tenute di famiglie militari» (στρατιωτικοὶ οἶκοι) o

<sup>77</sup> HALDON, *Military Service* 21, secondo il quale non v'è bisogno di supporre che la proprietà familiare del suocero fosse obbligata a sostenere il soldato.

«beni militari» (στρατιωτικὰ κτήματα). È chiaro che in un sistema così concepito, ove ogni singolo aveva tendenzialmente la responsabilità di provvedere a se stesso, si vennero a creare da subito situazioni di profonda disparità all'interno del ceto dei soldati provinciali. L'amministrazione continuò, comunque, a surrogare con il proprio sostegno gli eserciti regionali, vuoi attraverso il pagamento periodico di *rhogai*, vuoi, all'occasione, attraverso la fornitura diretta dell'approvvigionamento durante le spedizioni militari.

Pur con questi limiti, il principio dell'autosussistenza dei soldati rompeva decisamente con gli schemi tardoantichi, che lo avevano sperimentato solo in scarsa misura, come nel caso dei *limitanei*. Che tale principio possa essersi imposto dalla prima età isaurica, mi sembra trovare un ulteriore indizio anche in una testimonianza risalente al governo dell'imperatrice Irene (797–802), già adeguatamente messa in rilievo da N. Oikonomides<sup>78</sup>. Si tratta di una lettera scritta da Teodoro Studita ad Irene nell'801, in cui l'energico difensore delle immagini loda l'imperatrice per avere concesso la remissione di un certo numero di tasse. Tra i beneficiari di tali sgravi figurano anche «le mogli di soldati che soffrendo già per la perdita dei propri mariti, non dovranno piangere ulteriormente per una miserabile e inumana imposizione conseguente alla loro morte» (αἱ στρατιώτιδες τὸ οἰκεῖον πένθος ἔχουσαι τῆς ἀνδρικής ἀποβολῆς, οὐκ ἐπιθρηνήσουσιν τὴν ὑπὲρ τοῦ θανόντος ἐλεεινὴν καὶ ἀπάνθρωπον ἐξαπαίτησιν). Anche questa testimonianza pare difficilmente compatibile con l'idea che la base dell'autosufficienza dei soldati riposasse su un vincolo familiare, piuttosto che su un vincolo patrimoniale<sup>79</sup>. Nell'ipotesi in cui i combattenti morti in servizio non avessero discendenza maschile cosa sarebbe accaduto? Che le mogli o le figlie avrebbero dovuto pagare una tassa per riscattare il servizio che l'uomo della famiglia non era più in grado di fornire? Che le figlie, sposandosi, avrebbero addossato l'onere militare al marito? Che la famiglia «stratitica» senza discendenza maschile si sarebbe estinta e dunque sarebbe stata cancellata dai registri militari? È forse più semplice ipotizzare che l'onere gravasse la proprietà del soldato defunto. Ciò avrebbe permesso che, anche nel caso di estinzione della discendenza maschile nella famiglia, il «bene militare» continuasse a svolgere la propria funzione, trasmettendosi tale funzione a chi dei parenti del defunto lo avesse ereditato o a chi ne fosse divenuto il nuovo proprietario. Ho cercato di concentrarmi sui meccanismi di sussistenza rispetto a quelli di reclutamento dei soldati – anche se vi è uno stretto legame tra le due cose – perché tra VII e VIII secolo questi aspetti hanno una documentazione di qualità differente. Se per la sussistenza le testimonianze sono scarsissime, per il reclutamento esse sono addirittura inesistenti. Qui tutto il dibattito si è sviluppato principalmente attorno ad un passo della *Chronographia* di Teofane<sup>80</sup>, riferentesi all'età di Eraclio, con la conseguente necessità di riuscire a capire quanto fosse anacronistico o meno il linguaggio del nostro autore. È chiaro che per i sostenitori della linea «ostrogorskyana» la divaricazione tra mantenimento e reclutamento non si pone. Per gli altri, mi sembra che abbia guadagnato un certo consenso l'idea, sempre espressa da J. Haldon nel suo *seminal work* del 1979, che l'imperatore Eraclio sarebbe responsabile di avere reintrodotta la coscrizione obbligatoria<sup>81</sup>. Ma, come lo stesso Haldon correttamente riconosce, questa è solo una delle possibilità che la lettura di Teofane consente e si può notare che il panegirista dell'imperatore,

<sup>78</sup> OIKONOMIDES, *Middle-Byzantine Provincial Recruits* 136; IDEM, *Fiscalité et exemption* 38–39.

<sup>79</sup> Contra: HALDON, *Recruitment and Conscription* 23–24.

<sup>80</sup> È il noto ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὰς τῶν θεμάτων χώρας ἀφικόμενος συνέλεγε [sc. Eraclio] τὰ στρατόπεδα καὶ προσετίθει αὐτοῖς νέαν στρατείαν. τούτους δὲ γυμνάζειν ἤρξατο καὶ τὰ πολεμικὰ ἔργα ἐξεπαίδευσεν: Theoph. Chron. 303, ll. 10–13 (DE BOOR).

<sup>81</sup> HALDON, *Recruitment and Conscription* 37; IDEM, *Warfare, State and Society in the Byzantine World 565–1204*. London 1999, 122. Scettico su questo punto mi sembra M. WHITBY, *Recruitment in Roman Armies from Justinian to Heraclius* (ca. 565–615), in: *The Byzantine and Early Islamic Near East, III. States, Resources and Armies*, ed. by A. CAMERON. Princeton 1995, 61–124 (part. 120–121), mentre LILIE, *Die zweihundertjährige Reform 199*, sembra ipotizzare una reintroduzione della coscrizione obbligatoria dall'età di Leone IV.

Giorgio di Pisidia, non fa alcuna allusione a ciò<sup>82</sup>. Supporre che nell'impero del VII secolo si sia ritornati ad una forma di reclutamento obbligatorio è plausibile, ma è qualche cosa che emerge più da un ragionamento di carattere generale – la congiuntura militare di fronte ai Persiani e agli Arabi – che dalla documentazione. Naturalmente, anche nel VII secolo dovevano esistere elenchi che registravano il personale in servizio, custoditi da particolari ufficiali (chartularioi) al seguito dei comandanti degli eserciti regionali (stratēgoi). Furono questi registri a fornire la base sulla quale, secondo l'ipotesi formulata in questo articolo, Leone III ancorò il servizio militare al possesso di un determinato immobile. Le forme con cui tale censimento venne applicato poterono variare da regione a regione, a seconda dello scrupolo dei funzionari e del materiale già esistente per compiere l'operazione. L'effetto fu quello di dare un'accelerazione al principio, già in atto, della regionalità del servizio, sia nel territorio nel quale era normalmente svolto, sia negli strumenti con i quali era controllato.

Un marcatore cronologico che appare in sintonia con l'evoluzione qui prospettata è il passaggio, nel lessico amministrativo dell'impero romano-orientale, dal termine stratēgia (attestato nella prima metà dell'VIII secolo nel senso di unità territoriale) al termine thema (che incomincia ad essere usato solo agli inizi del IX secolo nel senso di area su cui lo stratego esercita un certo potere di governo)<sup>83</sup>. La comparsa di quest'ultimo vocabolo nelle fonti narrative degli inizi del IX secolo (Teofane e Teodoro Studita<sup>84</sup>), per indicare l'ambito circoscrizionale delle precedenti stratēgiai, può dunque essere il riflesso del fatto che le risorse per il soddisfacimento del servizio erano ormai istituzionalmente collegate al panorama fondiario delle singole regioni in cui esso avrebbe dovuto essere svolto. In questa prospettiva «beni militari» e organizzazione tematica riacquisterebbero la fisionomia di un processo unitario – sebbene dai contenuti e dalla cronologia molto differenti da quelli postulati da Ostrogorsky –, perché è chiaro che colui che aveva la responsabilità di controllare che i possedimenti iscritti a registro sostenessero gli effettivi aumentò il suo potere giurisdizionale sulla regione in cui tali beni erano collocati.

## CONCLUSIONI

Invertendo il filo cronologico seguito nel corso di questo articolo, le conclusioni che da esso possono emergere sono le seguenti. All'indomani del trasferimento in Anatolia dei corpi d'armata della Siria, della Palestina, dell'Egitto e dell'Ilirico, avvenuto nella seconda metà del VII secolo, l'impero cercò di risolvere il problema del loro mantenimento ricorrendo all'opera esercitata dai kommerkiarioi. Questi individui ricevettero dall'amministrazione centrale il compito di provvedere all'approvvigionamento dell'esercito avendo uno speciale mandato di acquistare o requisire, in singoli anni in singole zone, le derrate esistenti nelle province in cui si trovavano concentrazioni di truppe<sup>85</sup>. Si trattava di una trasformazione della prassi della *comparatio* / *synōnē* già esercitata nel-

<sup>82</sup> HALDON, Recruitment and Conscription 36–37. IDEM, Military Service 25 ribadisce che «military service was almost certainly hereditary from the later seventh century at the latest».

<sup>83</sup> ZUCKERMAN, Learning from the Enemy 125–135. Ho espresso le mie perplessità circa le presunte riforme fiscali che avrebbe intrapreso Costante II in Italia (cfr. S. COSENTINO, Constans II and the Byzantine Navy. *BZ* 100/2 [2007] 577–603), ma la sottolineatura di Zuckerman del fatto che il termine stratēgia – che compare su taluni sigilli della prima metà dell'VIII secolo – non possa ritenersi istituzionalmente un equivalente di thema appare convincente.

<sup>84</sup> Per Teofane si veda la citazione a nota 80; per Teodoro Studita cfr. l'ep. 407 (a. 819), ed. G. FATOUROS (*CFHB* XXX/1–2).

<sup>85</sup> Questa funzione dei kommerkiarioi (acquisizione e stoccaggio dei generi alimentari destinati all'esercito) è stata messa in dubbio da HALDON, Military Service 16, n. 39 e IDEM, Review a BRANDES, Finanzverwaltung in *BZ* 96 (2003) 717–728 (part. 722–723), a motivo del fatto che, in questo settore, nel VII e VIII secolo, continuerebbero ad agire gli eredi dei *praefecti praetorio vacantes* tardoantichi (cfr. R. SCHARF, Praefecti praetorio vacantes: Generalquartiermeister des spätrömischen Heeres. *BF* 17 [1991] 223–233) attraverso i propri subordinati, gli anthypatoi e gli eparchoi dei themata (cfr. HALDON, Seventh Century 201–202, 223); essi sarebbero stati sostituiti in tale funzione solo nella prima metà del IX secolo dai

la tarda antichità, con la differenza che, a partire dalla metà del VII secolo, il processo di acquisizione delle derrate non fu più addossato ai singoli proprietari fondiari o ai *negotiatores*, ma a funzionari nominati dall'imperatore, i *kommerkiarioi*, appunto. Benché modificata e attuata con modalità più centralizzatrici, la logica di questo sistema era ancora di tipo tardoantico: si procedeva ad una preliminare raccolta delle derrate nei depositi o granai (*apothēkai*) esistenti in ogni regione e poi si provvedeva alla loro distribuzione alle truppe.

Con l'aumento delle incursioni musulmane sul territorio anatolico e l'infittirsi degli attacchi contro la stessa Costantinopoli (654 o 655, 674–678, 717–718)<sup>86</sup>, questa pratica incontrò serie difficoltà ad essere messa in atto a causa della problematicità di spostare le derrate fiscali in una rete stradale resa insicura dalla continua presenza di forze nemiche. È un fatto che la maggior parte dei sigilli di *kommerkiarioi* si colloca tra la metà del VII e gli anni '20 dell'VIII secolo; dal 729/730 non solo i bolli di questi individui diminuiscono, ma si verifica un mutamento nella loro tipologia, che non menziona più il nome del titolare, né la sua *apothēkē* di riferimento, né il ciclo indizionale, lasciando posto ad una legenda molto più impersonale (*τῶν βασιλικῶν κομμερκίων*). Stando a quel che sappiamo dal *Liber Pontificalis* della chiesa romana e dalla più tarda testimonianza di Teofane, Leone III intervenne nella sfera della fiscalità dell'impero, procedendo ad un miglioramento della prassi di accertamento esistente e all'iscrizione in ruolo di nuove unità tassabili. Un articolo dell'Ecloga e una sentenza emessa dallo stesso Leone o da suo figlio, Costantino V, trattano specificamente della disponibilità dei beni di un soldato in due fattispecie particolari. Questa serie di indizi (diminuzione e cambio di tipologia nei sigilli dei *kommerkiarioi*, interventi nell'organizzazione fiscale, due specifici atti normativi che nell'arco di una trentina d'anni concernono il problema della disponibilità dei beni di un soldato) rende plausibile l'ipotesi che Leone III abbia introdotto cambiamenti nel sistema di mantenimento delle forze militari dislocate nelle province dell'impero.

È possibile dunque che a partire dal fondatore della dinastia isaurica il sistema non fosse più basato sul meccanismo di raccolta e distribuzione alle truppe di derrate, armi e vestiti, ma sul diretto collegamento tra la proprietà dei soldati e i mezzi della loro sussistenza. Questo mutamento venne presumibilmente attuato seguendo le specificità del panorama fondiario di ogni singola regione della *Rhōmania*, in tempi e modi che dovettero variare da zona a zona. L'esito fu la costituzione di registri militari provinciali nei quali ogni coscritto (almeno teoricamente) doveva dichiarare i beni sui quali si fondava la sua stratea, il suo servizio. Dal momento della loro anagrafe, la proprietà di tali beni ebbe un godimento condizionato all'espletamento dell'onere militare. È verosimile pensare che la maggiore parte degli immobili confluiti negli *stratiōtikoi kōdikes* fosse costi-

---

*prōtonotarioi* dei *themata*. Questa interpretazione è in sé plausibile, ma è debolmente sostenuta dalla documentazione superstita, nella quale tra la seconda metà del VII e la prima metà del IX non vi sono esplicite citazioni di *praefecti praetorio* (*ἐπαρχοὶ τῶν πραιτωρίων*): sono menzionati 14 individui con il titolo di *ἐπαρχος* (*PmbZ* 2447 = *PBE* / Gregorios 170; *PmbZ* 1030 = *PBE* / Bonos 4; *PmbZ* 1291 = *PBE* / Demetrios 32; *PmbZ* 1369 = Domitios 11; *PmbZ* 2825 = *PBE* / Ioannes 44; *PmbZ* 3783 = *PBE* / Konstantinos 197; *PmbZ* 3874 = *PBE* / Konstantinos 220; *PmbZ* 3900 = *PBE* / Konstantinos 225; *PmbZ* 4396 = *PBE* / Leo 213; *PmbZ* 5355 = *PBE* / Niketas 91; *PmbZ* 5499 = *PBE* / Niketas 146; *PmbZ* 5969 = *PBE* / Petros 82; *PBE* / Theodoros 101 [apparentemente non menzionato in *PmbZ*]; *PmbZ* 7718 = *PBE* / Theodoros 312), ma sembra più probabile che la maggior parte di essi possa essere identificata con *praefecti* cittadini (di Costantinopoli, Tessalonica, Nicea etc). Quanto agli *anthypatoi*, vi sono solo due attestazioni compatibili con l'ipotesi di Haldon (Eustathios *anthypatos tōn Anatolikōn*, cfr. *PmbZ* 1793 = *PBE* / Eustathios 43 e Iohannes *anthypatos tōn Anatolikōn*, cfr. *PmbZ* 3272 = *PBE* / Ioannes 415, entrambi citati in sigilli databili al IX secolo); in tutti gli altri casi, riguardanti comunque individui menzionati su sigilli del IX secolo, il termine *anthypatos* indica chiaramente una dignità, non una funzione. Recentemente lo stesso Haldon sembra avere smussato la sua posizione: «from the 660s until 730s [sc. i *kommerkiarioi*] seem to have acted also in connection with supplying the provincial armies»: IDEM, *Structure and administration*, in: *Oxford Handbook of Byzantine Studies* 539–546 (citazione a 541).

<sup>86</sup> Per la storicità di un attacco contro Costantinopoli avvenuto nel 654 o nel 655 cfr. S. O'SULLIVAN, *Sebeos' account of an Arab attack on Constantinople in 654*. *BMGS* 28 (2004) 67–88; ZUCKERMAN, *Learning from the Enemy* 114–115; S. COSENTINO, *L'assedio arabo di Costantinopoli del 654 in una pseudo-Apocalisse del profeta Daniele poco nota*, in: *Studi di Storia del Cristianesimo per Alba Maria Orselli*, a cura di L. CANETTI – M. CAROLI – E. MORINI – R. SAVIGNI. Ravenna 2008, 91–97.

tuita dai beni privati di militari che erano già in servizio, ai quali fu chiesto di iscrivere le loro proprietà. Ma contemporaneamente o in seguito, l'ossatura di tali registri dovette essere irrobustita sia dalla confluenza di altre proprietà private di civili cui fu addossata la *strateia*, trasformando così la condizione giuridica dei loro possessori da civili a militari, sia di beni di proprietà del fisco, che furono assegnati ai singoli in cambio di servizio militare.

La menzionata lettera di Teodoro Studita indirizzata all'imperatrice Irene nell'801<sup>87</sup>, sembra confermare che nell'impero in questo periodo esistevano «beni militari», cioè immobili il cui titolare era tenuto a fornire la *strateia* o attraverso il servizio personale o attraverso il pagamento di una contribuzione. Il primo atto della pratica giuridica che testimonia l'esistenza di *stratiōtika ktēmata* è una donazione barese del 1017, i cui contenuti salienti, però, possono essere retrodatati al momento in cui fu costituito il tema di Longobardia, cioè attorno all'891/892<sup>88</sup>. Questo documento conferma che, in Puglia, il regime dei beni militari era lo stesso di quello dettato nella novella di Costantino Porfirogenito. Pertanto almeno dalla seconda metà del IX secolo l'onere militare a Bisanzio era legato al possesso di un particolare tipo di bene, che trasmetteva la condizione militare ai suoi detentori. Con questo significato vanno probabilmente interpretate le definizioni date da Costantino VII nel *De cerimoniis* relative agli *stratiōtikoi oikoi* e ai *politikoi oikoi*<sup>89</sup>: i primi indicavano i possessi familiari soggetti ad onere militare, i secondi quelli che ne erano privi.

I motivi che sottendono alla legislazione degli imperatori macedoni nel campo della proprietà militare non sono esclusivamente di carattere sociale. V'è certamente la preoccupazione, espressa da Costantino VII e da Basilio II, che le varie figure di potenti presenti nelle campagne dell'impero, erodessero la proprietà degli *stratiōtai*, sui quali questi ultimi basavano il proprio servizio. Ma giacché la prassi di collegare l'onere militare alla proprietà fondiaria non era affatto una novità del X secolo, ma risaliva almeno al secolo precedente – se non, forse, come qui si è ipotizzato, all'età degli Isaurici – v'è anche da parte di questi imperatori la preoccupazione di imporre un controllo più severo nella registrazione dei beni militari. La pressione e il controllo, insomma, erano esercitati dal potere imperiale non solo sui *dynatoi*, ma su tutto il ceto militare tematico. In un contesto politico di espansionismo militare contro i musulmani e i Bulgari, le ragioni che, anche dal «basso», potevano spingere gli *stratiōtai* a tentare di cambiare il regime giuridico delle loro proprietà, al fine di garantirne una maggiore mobilità economica, non dovevano essere indifferenti.

<sup>87</sup> V. *supra*, nota 78.

<sup>88</sup> V. *supra*, 51.

<sup>89</sup> V. *supra*, nota 29.

